

502.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **PERTINI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **LUZZATTO**

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	31479	FERRETTI	31507, 31512
Disegni di legge:		GREGGI	31498, 31501, 31504, 31507
(Approvazione in Commissione) . . .	31512	GUARRA, Relatore di minoranza .	31492, 31503
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	31512		31509
(Presentazione)	31482, 31512	LAURICELLA, Ministro dei lavori pubblici	31483
			31493, 31500, 31503, 31510, 31512
Disegno di legge (Seguito della discus- sione):		QUILLERI, Relatore di minoranza .	31491, 31492
Programmi e coordinamento dell'edili- zia residenziale pubblica; norme sul- l'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per inter- venti straordinari nel settore del- l'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata (<i>Modificato dal Se- nato</i>) (3199-bis-B)	31483	TANI	31489, 31493
PRESIDENTE	31483, 31492, 31498	Proposte di legge:	
ACHILLI, Relatore per la maggioranza	31491	(Annunzio)	31479
	31500, 31503	(Approvazione in Commissione) . . .	31512
AMODEI . 31490, 31492, 31493, 31497, 31501, 31508		(Assegnazione a Commissione in sede legislativa)	31479
BUSETTO, Relatore di minoranza . . .	31491	(Assegnazione a Commissione in sede referente)	31512
BERAGNOLI	31496, 31500	(Trasmissione dal Senato)	31479
CARRA	31498, 31501, 31503, 31506	Interrogazioni e interpellanze (Annunzio) .	31513
DEGAN, Relatore per la maggioranza .	31506	Votazione delle mozioni Almirante (1-00160) e Ingrao (1-00161) sul rinvio di elezioni amministrative:	
	31509	PRESIDENTE	31480
		CORONA	31482
		DE MARZIO	31480, 31482
		REGGIANI	31481
		Votazione segreta	31510
		Ordine del giorno delle prossime sedute . .	31513

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 17.

MONTANTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(*E approvato*).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, che i deputati Girardin e Pintus sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

GUARRA ed altri: « Estensione ai sanitari dipendenti dai consorzi provinciali antitubercolari dei benefici previsti dalla legge 7 maggio 1965, n. 459 » (3674);

BERTUCCI: « Agevolazioni per organismi associativi tra piccole e medie imprese » (3675);

MONACO e BOZZI: « Modifica del secondo comma dell'articolo 449 del codice penale concernente i delitti colposi di danno » (3676).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente provvedimento, già approvato in un testo unificato dalla VIII Commissione permanente della Camera e modificato da quel Consesso:

Senatori SPIGAROLI e CODIGNOLA; Deputati FODERARO ed altri; PITZALIS; CAVALIERE; BRONZUTO ed altri; ROMANATO ed altri; REALE GIUSEPPE e MEUCCI; ALESSI; PISONI ed altri; RICCIO; LAFORGIA ed altri; BRONZUTO ed altri; GIORDANO ed altri; TANTALO ed altri; AZIMONTI ed altri; PAVONE ed altri; MORO DINO ed altri; BRONZUTO ed altri; D'ANTONIO; RACCHETTI e ROGNONI; ALESSI; MENICACCI; GIOMO e BONEA; GIOMO ed altri: « Norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nei ruoli del

personale insegnante e non insegnante » (49 - 83 - 410 - 660 - 733 - 752 - 971 - 1068 - 1096 - 1276 - 1293 - 1380 - 1404 - 1415 - 1431 - 1453 - 1600 - 1601 - 1932 - 2062 - 2172 - 2351 - 2386 - 2716-B).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, le sottoindicate Commissioni permanenti hanno deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa dei seguenti provvedimenti, ad esse attualmente assegnati in sede referente:

IV Commissione (Giustizia):

ROGNONI ed altri: « Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense » (3424).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

VI Commissione (Finanze e tesoro):

Senatori PELIZZO ed altri: « Modifica della legge 4 luglio 1967, n. 537, che prevede " agevolazioni ai comuni per le opere di miglioramento e potenziamento degli impianti delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua " » (*approvato dalla V Commissione del Senato*) (2893).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

VIII Commissione (Istruzione):

Senatori BLOISE ed altri: « Decorrenza della nomina dei vincitori dei concorsi a preside nelle scuole medie indetti con i decreti ministeriali 13 settembre 1965 e 13 aprile 1967 » (*approvato in un testo unificato dalla VI Commissione del Senato*) (3214).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

XIV Commissione (Sanità):

CASSANDRO e DE LORENZO FERRUCCIO: « Disciplina della produzione, impiego e vendita di prodotti a base di amfetamina » (2789).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione delle mozioni Almirante (1-00160) e Ingrao (1-00161) sul rinvio di elezioni amministrative.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione delle mozioni Almirante e Ingrao sul ventilato rinvio delle elezioni amministrative, rinviata ad oggi nella seduta di lunedì 11 ottobre.

Sarà votata per prima la mozione Almirante ed altri che è del seguente tenore:

« La Camera, in relazione alle notizie apparse su alcuni organi di stampa contenenti comunicati di prefetti di alcune province circa il rinvio delle elezioni in comuni ove scadranno, nei prossimi giorni, le amministrazioni elettive od ove commissari prefettizi amministrano oltre i termini di legge; ritenuto che il rinvio è in contrasto con le norme di legge e sarebbe motivato, pretestuosamente, con la concomitanza delle operazioni di censimento; ritenuto altresì che le comunicazioni dei prefetti non possono essere conseguenza di decisioni da essi autonomamente assunte ma debbono ritenersi esecuzione di direttive ad essi medesimi impartite dal Governo in relazione ad interessi di ordine politico della maggioranza, impegna il Governo a disporre immediatamente che le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali di cui alle premesse vengano tenute alle scadenze di legge e, revocando le direttive impartite, a comunicare ai prefetti di attenersi, nella fissazione della data delle consultazioni, alle norme vigenti alle quali soltanto Governo ed autorità amministrative debbono riferirsi » (1-00160).

DE MARZIO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARZIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quanto è accaduto nella seduta di lunedì ci obbliga a fare alcune puntualizzazioni che renderanno più chiaro il significato della nostra mozione e del nostro voto. Nel dibattito che si è avuto sul rinvio delle elezioni ammi-

nistrative la maggioranza era presente soltanto con due interventi, quello dell'onorevole Ceccherini e quello dell'onorevole Orlandi. Democristiani, socialisti e repubblicani hanno taciuto.

L'onorevole Orlandi e l'onorevole Ceccherini hanno sostenuto tesi contrastanti. L'onorevole Orlandi, infatti, ha chiesto che le elezioni si tenessero alla scadenza legale; l'onorevole Ceccherini ne ha chiesto il rinvio. A noi è sembrato ragionevole congetturare che l'onorevole Orlandi, presidente del gruppo socialdemocratico, esprimesse il parere ufficiale del gruppo e che l'onorevole Ceccherini esprimesse un'opinione personale. Ci è sembrato anche ragionevole congetturare che il Governo avesse preso la decisione di rinviare le elezioni con il consenso dei democristiani, dei repubblicani, dei socialisti e con il dissenso dei socialdemocratici, i quali, quindi, si erano riservati di esprimere pubblicamente il dissenso allorché la questione fosse stata portata in aula.

Quello però che l'onorevole Andreotti ci ha detto a conclusione della seduta di lunedì ci ha fatto capire che le cose non stavano così. L'onorevole Andreotti chiese di rinviare di 48 ore la votazione delle mozioni perché il Governo avesse il tempo di convincere i gruppi di maggioranza circa la validità delle ragioni tecniche che obbligavano al rinvio delle elezioni. L'onorevole Andreotti concluse dichiarando che il gruppo democristiano non avrebbe sostenuto da solo le tesi governative. Strano discorso quello dell'onorevole Andreotti! Un gruppo parlamentare che è convinto della validità di una tesi, la sostiene anche da solo; se non è convinto della sua validità, non la sostiene nemmeno in compagnia.

Comunque, l'intervento dell'onorevole Andreotti ci fece capire che il rinvio delle elezioni era stato deciso dal Governo con il consenso e forse per la sollecitazione dei quattro partiti della coalizione di centro-sinistra, e che i socialdemocratici avevano agito slealmente assumendo in aula un atteggiamento contrastante rispetto a quello assunto nei concili riservati.

Queste 48 ore, a quanto si dice, sono state fruttuose. È stato detto ai socialdemocratici — se è vero quanto ci è stato riferito — che essi dovevano presentarsi in quest'aula nel ruolo di complici e non di censori. Se è vero quanto ci è stato riferito, i socialdemocratici voteranno contro le mozioni che chiedono che le elezioni vengano indette alla scadenza legale e smentiranno quindi le parole pronunciate dall'onorevole Orlandi lunedì in questa aula.

Ieri *La Stampa* ha pubblicato un'intervista dell'onorevole Tanassi. Un giornale l'ha definita delirante e utopistica. No, si tratta soltanto di un'intervista « mercantile »: tutti hanno capito quello che l'onorevole Tanassi voleva comprare e quanto era disposto a pagare.

A me preme mettere in evidenza una affermazione contenuta in quella intervista, secondo cui è possibile sciogliere anticipatamente il Parlamento soltanto nel caso di una minaccia di guerra civile. Strane parole, queste, specie in quanto pronunziate da un ministro della difesa...

In ogni modo, precedenti non lontani documentano che tra guerra civile ed elezioni politiche anticipate in Italia vi è stato un rapporto diverso da quello indicato dall'onorevole Tanassi. Quando il partito socialdemocratico era chiamato il « partito della crisi », quando dentro e vicino al Quirinale si invocava l'esempio di antiche democrazie in cui si ricorreva frequentemente alle elezioni politiche anticipate, bastò che un partito minacciasse la mobilitazione della piazza, perché chi avrebbe dovuto e potuto non sciogliesse il Parlamento!

Secondo l'onorevole Tanassi il diritto del Parlamento a rimanere un quinquennio in carica va salvaguardato, con la sola eccezione del caso della minaccia della guerra civile. Invece il diritto degli elettori a votare alle scadenze legali dei consigli comunali può essere conculcato inventando il pretesto di un censimento!

Un regime in cui per proteggere i diritti degli elettori viene data un'interpretazione del potere del Presidente della Repubblica di sciogliere le camere che annulla quel potere e che con spregiudicata disinvoltura offende i diritti degli elettori, è un regime che ha cominciato a cessare di essere democrazia e ha cominciato a diventare oligarchia.

In tutte le fasi di questo processo, voi ci troverete impegnati combattivamente contro i vostri arbitri e a difesa della legge. (*Applausi a destra*).

REGGIANI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REGGIANI. Il gruppo socialista democratico voterà, senza riserva alcuna, contro le mozioni Almirante ed Ingrao, e lo farà nella convinzione di non incorrere, così pronun-

ziandosi, in nessuna contraddizione con le tesi che esso ha sempre sostenuto.

In linea di massima noi abbiamo sempre affermato che rappresenta elementare rispetto per le regole democratiche il fatto di indire le consultazioni elettorali alle scadenze previste dalla legge.

In questo caso, le mozioni prendono lo spunto da alcune comunicazioni che i prefetti avrebbero dato alla stampa, secondo cui in 367 comuni non si sarebbe provveduto, alla data della scadenza, al rinnovo dei consigli comunali.

In via di principio noi non potevamo non essere contrari a misure di questo genere; ma nel caso in questione occorreva tenere presenti determinati adempimenti di ordine amministrativo che rendevano evidentemente sconsigliabile il ricorrere, alla data di scadenza, al rinnovo delle amministrazioni interessate.

Sappiamo che sono in corso le operazioni di censimento e che non tutte sono allo stesso livello: conseguentemente, soltanto dopo avere approfondito la situazione ci siamo resi conto che effettivamente indire egualmente le elezioni amministrative, in pendenza delle operazioni di censimento, sarebbe stato causa di grave disagio. Ecco la ragione, del tutto contingente, per la quale noi votiamo contro le mozioni.

Nel nostro atteggiamento non è riscontrabile, ripeto, alcuna contraddizione, perché l'onorevole Ceccherini, nel momento in cui presentava la sua interpellanza, teneva presente la situazione di determinati comuni i quali, per effetto del censimento, potranno passare da un tipo ad un altro di metodo elettorale, questione che non riguarda solo i socialisti democratici ma tutto lo schieramento politico e tutti i partiti, essendo evidente che la diversità del sistema adottato per le elezioni amministrative comporta anche riflessi sull'assetto delle amministrazioni locali che stanno per essere rinnovate.

Quanto poi all'intervista dell'onorevole Tanassi, non è proprio il caso di rilevare in essa presunte contraddizioni. Potremo anche noi, nell'interno del nostro partito, essere o no completamente d'accordo sulle circostanze di dettaglio che qualificano questa intervista. Resta comunque il fatto che è perfettamente legittimo affermare che di regola è giusto che una determinata assemblea viva fino al termine della sua scadenza naturale, a meno che essa non riesca ad esprimere una maggioranza o, avendo trovato una maggio-

ranza apparente, non abbia una maggioranza di fatto. È chiaro che in questo caso l'opportunità di una consultazione elettorale si imporrebbe per tutti e non soltanto per i socialdemocratici.

Queste sono le ragioni per le quali il nostro gruppo voterà contro le due mozioni.

CORONA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORONA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel corso di questo dibattito sono state ripetutamente citate dichiarazioni da me rese in quest'aula nel 1955 in occasione di un analogo problema di rinvio di elezioni amministrative. Devo dire che altre ne potrei aggiungere, coerentemente effettuate in circostanze simili nel corso di questi venti anni.

Non posso né voglio smentire queste dichiarazioni. Vero è che allora avevo l'onore di parlare a nome del partito e del gruppo parlamentare al quale appartengo. Ma si tratta, a mio giudizio, di questioni di principio che non mutano con il mutare delle circostanze interne o esterne ai partiti. Oggi ho soltanto il rammarico di vedere che queste impostazioni di natura così squisitamente democratica possano essere di pretesto alla azione politica della destra del nostro Parlamento.

Per questi motivi dichiaro che non parteciperò a questa votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la mozione Almirante ed altri n. 1-00160.

(È respinta).

Passiamo alla votazione della mozione Ingrao ed altri che è del seguente tenore:

« La Camera, di fronte alla notizia, pubblicata da numerosi quotidiani e ufficiosamente confermata dal Ministero dell'interno, del rinvio delle elezioni amministrative in 367 comuni, i cui organi elettivi hanno già compiuto il quinquennio del loro mandato; ritenuto che le scadenze elettorali sono determinate dalla legge senza alcun margine di discrezionalità per il Governo, al quale compete invece il dovere di garantire ai cittadini il puntuale esercizio di un diritto che costituisce uno dei modi di espressione della sovranità popolare, impegna il Governo a provvedere tempestivamente agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle elezioni per il rin-

novo di questi consigli comunali entro il prossimo mese di novembre » (1-00161).

DE MARZIO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARZIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, annunzio il voto favorevole del mio gruppo alla mozione comunista, perché noi valutiamo quanto viene proposto in questa aula per il suo significato obiettivo e non in riferimento ai nostri rapporti politici con il gruppo proponente.

Colgo l'occasione di questa dichiarazione di voto per riferirmi a quanto ha detto poc'anzi il rappresentante del gruppo socialdemocratico. Oggi è vero, come era vero lunedì, che sarebbe stato possibile svolgere contemporaneamente le elezioni comunali ed il censimento. Oggi come lunedì è anche vero che, ammesso che il censimento sia veramente un fattore ostativo, è un fattore ostativo creato a bella posta dal Governo. Ci si dice: c'era la legge sul censimento. Ma se la legge elettorale può essere non applicata per consentire il censimento, a maggior ragione avrebbe potuto non essere applicata la legge relativa al censimento per consentire le elezioni.

Oggi è vero come era vero lunedì che i prefetti non hanno poteri discrezionali per quel che si riferisce alla convocazione dei comizi elettorali. I prefetti debbono convocare i comizi alla scadenza legale dei consigli comunali. Se i prefetti non li convocano, commettono un reato, il reato di omissione di atti d'ufficio. E non è detto che in questa circostanza non vi saranno segnalazioni all'autorità giudiziaria a tale riguardo.

Il gruppo del MSI, riconfermando la riprovazione per il comportamento del Governo, denuncia anche l'atteggiamento del gruppo il quale vota in contrasto con le opinioni espresse nella seduta di lunedì.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la mozione Ingrao ed altri n. 1-00161.

(Dopo prova, controprova e votazione per divisione, è respinta).

Presentazione di disegni di legge.

LAURICELLA, *Ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare per la presentazione di disegni di legge.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1971

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURICELLA, *Ministro dei lavori pubblici*. Mi onoro presentare, a nome del ministro della difesa, i disegni di legge:

« Nuove misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico »;

« Norme per la determinazione delle misure dell'assegno speciale previsto per gli ufficiali dell'esercito che lasciano il servizio permanente »;

« Costituzione dell'Unione nazionale sottufficiali in congedo d'Italia (UNSCOI) ».

Mi onoro presentare, altresì, a nome del ministro del tesoro, i disegni di legge:

« Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto per la contabilità nazionale ».

« Servizi di cassa e di tesoreria di enti pubblici »;

« Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del comune medesimo ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Seguito della discussione del disegno di legge: Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata (modificato dal Senato) (3199-bis-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri si sono avute le repliche dei relatori.

Ha ora facoltà di parlare il ministro dei lavori pubblici.

LAURICELLA, *Ministro dei lavori pubblici*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero innanzitutto esprimere il mio più vivo e convinto ringraziamento agli onorevoli relatori ed agli onorevoli colleghi intervenuti nel dibattito per il contributo che hanno dato alla migliore chiarificazione della portata e del contenuto delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento.

Desidero quindi affidare a brevi considerazioni i motivi della mia replica, anche perché la lunga e travagliata vicenda della legge che è al nostro esame ha consentito alle varie parti politiche ed anche al Governo di esporre con completezza i propri punti di vista.

La legge che ritorna al nostro esame per la definitiva approvazione, secondo l'auspicio da me formulato in questa sede, dopo essere stata parzialmente emendata dal Senato della Repubblica non contiene, a mio avviso, grossi elementi di novità rispetto al testo che voi già conoscete e sul quale si è a suo tempo acceso un ampio ed appassionato dibattito tanto in aula quanto in sede di Commissione lavori pubblici. Inalterate sono rimaste le caratteristiche essenziali del provvedimento, che risponde soprattutto a tre esigenze fondamentali, più volte affermate, e che ritengo sia opportuno richiamare e ribadire in questa occasione. La prima è quella di mobilitare l'intervento pubblico, uscendo da uno stato di stasi e di ritardo che finora è stato da più parti lamentato: l'intervento pubblico nell'edilizia abitativa si rende necessario per consentire la formazione di un vasto patrimonio di alloggi di carattere sociale, da cedere in favore dei lavoratori delle classi meno abbienti. La seconda esigenza è quella di eliminare ogni meccanismo di speculazione e di rendita sulle aree fabbricabili, e porre in essere norme, che nel rispetto del principio della facoltà del libero accesso del risparmio alla proprietà della casa, rendano impossibile la rigenerazione di tale rendita e di tale speculazione. La terza esigenza è quella di rendere certo il sistema delle previsioni della pianificazione urbanistica dei comuni e delle regioni.

Quella che si è fatta più pressante è la necessità che il lungo e certamente travagliato iter di questo provvedimento trovi finalmente, ed al più presto, la sua conclusione con la definitiva approvazione e l'entrata in vigore della legge.

Queste esigenze sono state avvertite e manifestate dai due relatori, che hanno appunto sottolineato l'aspetto particolare di questo momento in cui noi discutiamo, cioè la fase di approvazione definitiva della legge.

È ormai indilazionabile, in primo luogo, l'esigenza di consentire che vaste categorie di lavoratori e di non abbienti siano ammesse al godimento di un'abitazione decorosa e finanziariamente accessibile: non possiamo permettere — anche per i livelli di civiltà a cui vogliamo tendere — che il nostro paese continui ad essere il « fanalino di coda » dell'Europa, con la sua percentuale del 7 per cento di costruzioni effettuate dalla mano pubblica nel settore dell'edilizia abitativa contro l'80 per cento — tanto per fare un riferimento esemplificativo — della Svezia o il 50 per cento della Gran Bretagna o della Repubblica federale tedesca. Né possiamo tollerare, a mio avviso, il permanere della condizione umana alienante che è alla base di molte tensioni sociali presenti nella nostra società, nel nostro paese. C'è chi vive in baracche e tuguri malsani, chi è costretto a ricercare un posto di lavoro lontano dalla sua terra di origine e non trova altro che case impraticabili ed alti fitti, città congestionate, difficoltà di trasporto, assenza di spazi verdi e di servizi sociali. È tutto un sistema di cose che noi vogliamo gradualmente modificare, portando questo settore a livelli più elevati e qualificati.

In secondo luogo, la rapida approvazione di questa legge contribuirà notevolmente al superamento dell'attuale fase recessiva dell'attività edilizia, pubblica e privata, e ad un desito che il dibattito presso l'altro ramo del Parlamento non alla costruzione di case di lusso o di semilusso, ma di abitazioni che trovino un effettivo riscontro nella domanda proveniente dalla società.

Ecco perché, dopo due anni di discussione aperta e approfondita, con larga partecipazione dell'opinione pubblica, dopo ampi dibattiti parlamentari alla Camera e al Senato, ritengo sia venuto alfine il momento di far diventare la legge sulla casa una realtà operante, uno strumento capace di inserirsi nella viva realtà del paese, senza soggiacere alla tentazione di apportare nuove modifiche al provvedimento, con la conseguenza di un suo ritorno al Senato e di un ulteriore allungamento dei tempi di attuazione, con il rischio obiettivo di una sua elusione.

Credo sia bene riaffermare a questo proposito che il dibattito presso l'altro ramo del Parlamento è ampio e ha coinvolto tutto l'arco del provvedimento; ma, lungi dall'essere snaturata da questo nuovo confronto, la legge è stata oggetto soltanto di modifiche che tendevano a migliorarne la capacità, i tempi e i meccanismi di attuazione.

Certo, il meccanismo della riforma della casa è ancora suscettibile di perfezionamento; ma sorge a questo punto un problema politico che investe anzitutto la concreta efficacia operativa della legge stessa e d'altra parte mette in questione la credibilità del Parlamento come istituzione capace di adeguare la legislazione alla realtà del paese in movimento.

Io credo, onorevoli colleghi, che sarebbe una grave mancanza di sensibilità politica riaprire di nuovo un *iter* legislativo che, come abbiamo visto, non è senza difficoltà, per introdurre perfezionamenti che potrebbero anche esser comprensibili, ma potrebbero riportare molto lontano una legge che la grande maggioranza di noi riconosce nel complesso positiva. Desidero avvertire, forse anche con uno spunto per un verso critico e per un altro autocritico, che abbiamo anche l'esigenza di rendere credibili i comportamenti delle sfere dirigenziali del paese. Il momento politico che stiamo attraversando non è privo di rischi ed è caratterizzato da uno stato di crescente sfiducia di vasti strati della pubblica opinione nei confronti delle forze politiche e delle stesse istituzioni. Sappiamo bene che vi è chi punta proprio su un vuoto di azione legislativa e di Governo e su una crescente divaricazione tra paese reale e classe politica.

Noi dobbiamo in ogni modo evitare che si determini questa lacerazione. E non è il momento, io credo, di fare regali inutili alle spinte di involuzione e alle tendenze eversive, facendoci oggettivamente complici di quanti, in un modo o nell'altro, mirano a rallentare e insabbiare l'azione riformatrice; a parte il fatto che la necessità di riaprire ancora una volta l'*iter* legislativo sarebbe difficilmente capita dal paese. Credo che ormai, dopo lunghi e difficili mesi di duro lavoro che hanno interessato le varie sfere di attività economica, sociale e politica del paese, siamo approdati definitivamente a tre punti fermi: il primo è l'ampia partecipazione all'elaborazione del provvedimento, non soltanto del tradizionale canale rappresentativo della democrazia parlamentare (Governo e Parlamento), ma anche dei sindacati, delle categorie più direttamente interessate, delle forze vive del paese, che hanno contribuito non poco a fare del disegno di legge un insieme organico e armonizzato, rivolto al perseguimento dei precisi obiettivi politici, economici e sociali. Il secondo è la grande portata sociale della riforma che, su una costante iniziativa della maggioranza, alla quale va appunto il merito di aver sostenuto lo sforzo del Governo, ha saputo coinvolgere sempre più ampi strati di popolazione, le cui

esigenze sono state interpretate positivamente e costruttivamente dai sindacati e dalle forze riformatrici. Il terzo punto fermo, infine, riguarda gli obiettivi qualificanti della legge, che non hanno subito alcuna sostanziale alterazione nel suo lungo *iter* fino al dibattito in questa sede e che si sono anzi arricchiti e perfezionati, conferendo organicità ai principi ai quali si ispiravano.

D'altra parte, è innegabile il contributo costruttivo dato dal Senato, il cui esame è stato altrettanto approfondito e utile quanto quello svolto alla Camera. La Commissione lavori pubblici e l'Assemblea di palazzo Madama hanno introdotto modifiche, alcune delle quali migliorative, in quanto rispondenti alle esigenze di maggiore coordinamento e di acceleramento delle procedure. È sembrato opportuno, infatti, per riferirmi ad alcune di queste modifiche, trasferire nell'articolo 8 le materie oggetto della delega al Governo di cui al soppresso articolo 71, in quanto la promozione della gestione democratica degli alloggi, il trasferimento agli istituti case popolari e alle regioni del personale degli enti soppressi, possono essere compiutamente disciplinati in maniera unitaria con le altre materie contenute nello stesso articolo 8.

Nel procedimento di programmazione degli interventi nell'edilizia economica e popolare si è guadagnato un ulteriore tempo tecnico con l'apposito emendamento apportato all'articolo 3. Tale esigenza è stata pienamente condivisa dal Governo, consapevole della necessità di affrettare al massimo gli adempimenti relativi al coordinamento e alla programmazione di tali interventi, così da consentire in tempi brevi dapprima la localizzazione e poi l'effettivo inizio delle opere. Ritengo a tal proposito di dovere, con senso di opportunità, rettificare le affermazioni di parte liberale circa la pretesa lungaggine del procedimento di programmazione degli interventi. Le valutazioni fatte in ordine al termine di circa mille giorni per l'inizio dei lavori finanziati con la presente legge, non hanno alcun riscontro nelle norme preparate dal Governo, specie se si considerano le semplificazioni apportate dalla Camera e dal Senato.

Nell'articolo 48 si è tenuta presente la aspettativa — prospettata da più parti politiche — dei lavoratori immigrati di poter beneficiare dei programmi pubblici finanziati con il disegno di legge, e si sono definiti i punteggi da attribuire alle domande di prenotazione di alloggi, da realizzare in base alla legge n. 60 del 1963, presentate dai lavoratori emigrati all'estero. Con l'accettazione di tali

modifiche il Governo ha voluto dimostrare tutta la sua attenzione per il grave problema delle abitazioni che i lavoratori più sfortunati, ossia quelli che sono costretti a lasciare il proprio luogo d'origine dalle difficoltà del reperimento di un posto di lavoro, incontrano nella sistemazione alloggiativa.

Con altre modifiche — ad esempio, quelle agli articoli 56, 57 e 68 — si è inteso ovviare a dubbi interpretativi o all'eventuale inapplicabilità di alcune disposizioni del provvedimento. Il Senato ha apportato, inoltre, com'è noto, emendamenti di natura più squisitamente politica, e che sono il frutto di delicate intese sulle quali, ovviamente, non è possibile ritornare. La nuova formulazione delle norme che sono state più delle altre oggetto di valutazioni politiche, nonché alcuni emendamenti apportati al titolo sull'espropriazione, pur se danno adito a perplessità in qualche punto, come è stato rilevato in diversi interventi nel corso di questa discussione, possono essere considerati come una maggiore garanzia per i soggetti interessati sia ai fini della pubblicità nel procedimento espropriativo sia ai fini della corresponsione di un equo indennizzo.

In ordine ai singoli rilievi che sono stati rivolti alle modifiche apportate dal Senato e che, in particolare, costituirebbero « imperfezioni » nel testo trasmesso alla Camera, ritengo di poter accettare, in linea di massima, le interpretazioni che il relatore onorevole Achilli ha saputo intelligentemente dare. Anche attraverso un'azione amministrativa che tenga conto dei lavori parlamentari e della logica interpretativa, potrà avviarsi in sede di applicazione a tali « imperfezioni ». Devo, per altro, sottolineare che le preoccupazioni sugli ostacoli che eventualmente potranno ritardare le procedure espropriative solo in parte possono essere condivise, poiché la precedente formulazione dell'articolo, mentre non garantiva una piena pubblicità del procedimento, non precludeva (come non poteva precludere) la possibilità di impugnativa da parte dei titolari dei diritti reali di godimento.

Nel corso della discussione sulle linee generali del testo approvato dal Senato sono stati riproposti i temi già ampiamente discussi in prima lettura da questa Assemblea, in ordine all'idoneità o meno del provvedimento a raggiungere gli obiettivi individuati dal Governo e dalla maggioranza, alla portata riformatrice delle norme in materia di espropriazione e di modifiche alla legge n. 167, alla colorazione conservatrice o riformatrice del provvedimento. Su tali punti in più occasioni ho avuto modo di illustrare il pensiero del

Governo e il mio personale; per ciò stesso, mi riporto a quelle considerazioni. Per quanto, invece, concerne una maggiore democratizzazione degli istituti per le case popolari, richiesta in particolare dagli esponenti della sinistra, devo rilevare che le aspettative degli assegnatari e delle organizzazioni sindacali sono state in parte recepite e che la diminuzione operata dal Senato dei loro rappresentanti è motivata anche dalla necessità di non rendere pletorici i consigli di amministrazione di tali enti. D'altro canto, la regione può essere ben rappresentata appunto perchè presceglie il presidente e il vicepresidente degli istituti.

Sulle norme in materia di espropriazione ho già detto poc'anzi.

Con il nuovo testo dell'articolo 35, come è noto, sono state modificate le percentuali delle aree da cedere in proprietà nell'ambito dei piani di zona e sono state previste nuove disposizioni relativamente al regime giuridico degli alloggi ivi realizzati. Tali nuove disposizioni sono idonee a contemperare le diverse posizioni in parte contrastanti, intese da un lato all'abbattimento della rendita fondiaria e, dall'altro, a garantire il rispetto del precetto costituzionale circa l'accesso alla proprietà della casa. Il divieto della alienazione dell'alloggio realizzato nei piani di zona per un periodo di dieci anni, ovvero la possibilità di venderlo nei successivi dieci anni soltanto a soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione degli alloggi di tipo economico e popolare al prezzo fissato dall'ufficio tecnico erariale costituiscono certo le innovazioni introdotte dal Senato che devono assicurare la salvaguardia dei suindicati principi.

Nel dibattito generale testé concluso si è maliziosamente, a mio avviso, voluto immaginare da parte degli oppositori di destra un contrasto tra le previsioni fatte in sede di presentazione di questo disegno di legge relative all'ammontare del programma di edilizia sovvenzionata (2.500 miliardi) e le indicazioni di investimenti previsionali che andranno effettivamente a realizzarsi nel triennio 1971-73, formulate nella bozza del secondo programma economico nazionale.

Come ha già rilevato l'onorevole Degan nella sua relazione e nella sua replica, si tratta di dati tra loro non comparabili. Gli stanziamenti autorizzati con la legge sulla casa, comprensivi anche di quelli della GESCAL, consentiranno di avviare programmi di lavoro per un importo aggirantesi attorno a 2.500 miliardi. A queste cifre vanno aggiunti per vero i 300 miliardi dei mutui ai comuni per le ope-

re di urbanizzazione e i 150 miliardi del fondo di rotazione. I programmi edilizi, dati i tempi tecnici necessari per la loro materiale esecuzione, potranno trasformarsi in investimenti effettivi negli anni prossimi anche al di là del 1973, ultimo anno di autorizzazione di spesa prevista dalla legge sulla casa.

Le previsioni programmatiche di investimento del secondo programma economico nazionale per il triennio 1971-73 si riferiscono invece essenzialmente a stanziamenti di spesa già autorizzati in passato, anche se occorre riconoscere un'aliquota di competenza GESCAL calcolata nei programmi promovibili con la legge sulla casa la quale andrà a formare le suddette previsioni programmatiche.

In conclusione, i dati calcolati nella bozza del secondo programma economico nazionale sono previsioni di effettivi investimenti realizzabili in ciascuno degli anni interessati. Le previsioni della legge sulla casa sono relative ad investimenti che potenzialmente si potranno promuovere indipendentemente dagli anni in cui verranno materialmente a realizzarsi.

Concludendo questo mio breve intervento di replica, mi sia consentito, onorevoli colleghi, sottolineare il giudizio positivo del Governo in ordine a questo importante disegno di legge, giudizio che va espresso in termini globali.

Onorevoli colleghi, è grazie a voi, grazie alla Commissione lavori pubblici della Camera e alle consultazioni che essa ha effettuato, ai colleghi del Senato e a quella Commissione dei lavori pubblici, che noi oggi ci troviamo di fronte a una legge che colma le lacune di una legislazione vecchia e superata innovandola profondamente, una legge che colpisce la speculazione edilizia e la rendita parassitaria, cause principali — non dimentichiamolo — dello scempio delle nostre città. Una legge che pone le valide premesse ad una efficace e pronta ripresa dell'attività edilizia, che raggiunge l'obiettivo di dare finalmente una casa ai lavoratori italiani con particolare riguardo alla categorie dei meno abbienti, dei diseredati.

È in questa prospettiva che il provvedimento va positivamente valutato. È in questa prospettiva, onorevoli colleghi, che il Governo confida nella vostra definitiva approvazione. (*Applausi al centro e a sinistra*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle singole modificazioni apportate dal Senato, affinché il disegno di legge risulti approvato nel-

la medesima stesura dai due rami del Parlamento.

Inizieremo con l'esame delle modificazioni apportate all'articolo 1, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Per la realizzazione di programmi di interventi di edilizia abitativa e degli altri fini indicati nella presente legge, tutti i fondi stanziati a qualsiasi titolo dallo Stato, dalle aziende statali e dagli enti pubblici edilizi a carattere nazionale, destinati allo stesso scopo, anche se derivanti dalla stipulazione di mutui, dall'emissione di obbligazioni e dal versamento di contributi da parte di enti e di privati, sono impiegati unitariamente dallo Stato secondo le norme della presente legge.

Sono esclusi dalla previsione di cui al precedente comma i fondi destinati alla costruzione degli alloggi la cui concessione sia essenzialmente condizionata alla prestazione *in loco* di un determinato servizio presso pubbliche amministrazioni nonché di quelli che si trovano negli stessi immobili nei quali hanno sede uffici, comandi, reparti o servizi delle amministrazioni predette ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Per la realizzazione di programmi di interventi di edilizia abitativa e degli altri fini indicati nella presente legge, tutti i fondi stanziati a qualsiasi titolo dallo Stato, dalle aziende statali e dagli enti pubblici edilizi a carattere nazionale, destinati agli stessi scopi, anche se derivanti dalla stipulazione di mutui, dall'emissione di obbligazioni e dal versamento di contributi da parte di enti e di privati, sono impiegati unitariamente dallo Stato secondo le norme della presente legge.

Sono esclusi dalla previsione di cui al precedente comma i fondi destinati alla costruzione degli alloggi la cui concessione sia essenzialmente condizionata alla prestazione *in loco* di un determinato servizio presso pubbliche amministrazioni nonché di quelli che si trovano negli stessi immobili nei quali hanno sede uffici, comandi, reparti o servizi delle amministrazioni predette ».

A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'esame delle modificazioni apportate all'articolo 3, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministra-

zioni dello Stato, le aziende statali e gli enti pubblici previsti dal precedente articolo 1 danno comunicazione al CER dell'ammontare dei fondi disponibili per interventi di edilizia economica e popolare, comprendendovi quelli previsti dall'articolo 66 lettera a) della presente legge, con l'indicazione dei programmi già deliberati e del loro stato di attuazione, nonché delle proposte di ripartizione dei fondi disponibili.

In sede di ulteriore applicazione della presente legge, la comunicazione prevista dal precedente comma viene data entro il 30 settembre di ogni anno.

Entro gli stessi termini previsti dai precedenti commi, le regioni trasmettono al CER le indicazioni delle esigenze prioritarie in materia di edilizia economica e popolare.

Entro venti giorni dalla scadenza dei termini previsti dai precedenti commi, il CER formula il progetto del piano di attribuzione alle regioni dei fondi indicati nel precedente articolo 1, recependo, in sede di prima applicazione, i programmi già deliberati dalle amministrazioni dello Stato, dalle aziende statali e dagli enti pubblici prima dell'11 marzo 1971, ed escludendo i fondi che risultino già impegnati per l'acquisto di aree, per la esecuzione di appalti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e per la esecuzione di programmi dei quali si prevede l'appalto entro il 31 dicembre 1972.

Il ministro dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla scadenza dei termini previsti dai precedenti commi primo e secondo, sulla base del progetto formulato dal CER, predispone il piano di attribuzione alle regioni dei fondi indicati nel precedente articolo 1, riservando comunque a disposizione del Ministero una quota non superiore al 5 per cento per interventi straordinari per pubbliche calamità ed una quota non superiore allo 0,5 per cento per attività di ricerca, studio e sperimentazione, e sottopone il piano di cui al precedente comma al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

Il CIPE, previo esame in seduta comune con la commissione consultiva interregionale prevista dall'articolo 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e sentite le confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, approva il piano con eventuali modificazioni e lo comunica alle regioni entro trenta giorni dal termine previsto dal precedente comma.

Le regioni, entro i sessanta giorni successivi al ricevimento del piano di attribuzione

regionale previsto dal precedente comma, approvano i programmi di localizzazione, acquistando quelli deliberati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici di cui all'articolo 1 della presente legge prima dell'11 marzo 1971 e ne danno comunicazione al CER.

Le regioni nel predisporre i programmi di cui al precedente comma si conformano alle finalità stabilite dalle leggi vigenti per l'utilizzazione dei fondi ad esse attribuite.

Il CER, entro i limiti della attribuzione regionale risultante dal piano approvato dal CIPE, tenendo conto dei prevedibili tempi di esecuzione dei programmi formulati dalle regioni e del decreto del ministro del tesoro previsto dall'ultimo comma del successivo articolo 5, predispone il programma annuale di utilizzazione dei fondi disponibili; verifica ogni sei mesi lo stato di attuazione dei programmi già deliberati al fine del coordinamento con quelli da adottare successivamente ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni dello Stato, le aziende statali e gli enti pubblici previsti dal precedente articolo 1 danno comunicazione al CER dell'ammontare dei fondi disponibili per interventi di edilizia economica e popolare, comprendendovi quelli previsti dall'articolo 67 lettera a) della presente legge, con l'indicazione dei programmi già deliberati e del loro stato di attuazione, nonché delle proposte di ripartizione dei fondi disponibili.

In sede di ulteriore applicazione della presente legge, la comunicazione prevista dal precedente comma viene data entro il 30 settembre di ogni anno.

Entro gli stessi termini previsti dai precedenti commi, le regioni trasmettono al CER le indicazioni delle esigenze prioritarie in materia di edilizia economica e popolare.

Entro venti giorni dalla scadenza dei termini previsti dai precedenti commi, il CER formula il progetto del piano di attribuzione alle regioni dei fondi indicati nel precedente articolo 1, recependo, in sede di prima applicazione, i programmi già deliberati dalle amministrazioni dello Stato, dalle aziende statali e dagli enti pubblici prima dell'11 marzo 1971, ed escludendo i fondi che risultino già impegnati per l'acquisto di aree, per l'esecuzione di appalti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e per l'esecuzione di programmi dei quali si prevede l'appalto entro il 31 dicem-

bre 1972; il predetto progetto, riservata comunque a disposizione del Ministero dei lavori pubblici una quota non superiore al 5 per cento per interventi straordinari per pubbliche calamità ed una quota non superiore allo 0,5 per cento per attività di ricerca, studio e sperimentazione, è sottoposto dal ministro dei lavori pubblici al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

Il CIPE, previo esame in seduta comune con la commissione consultiva interregionale prevista dall'articolo 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e sentite le confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, approva il piano con eventuali modificazioni e lo comunica alle regioni entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal precedente comma.

Le regioni, entro i sessanta giorni successivi al ricevimento del piano di attribuzione regionale previsto dal precedente comma, approvano i programmi di localizzazione, acquistando quelli deliberati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici di cui all'articolo 1 della presente legge prima dell'11 marzo 1971 e ne danno comunicazione al CER.

Le regioni, nel predisporre i programmi di cui al precedente comma, si conformano alle finalità stabilite dalle leggi vigenti per l'utilizzazione dei fondi ad esse attribuiti.

Il CER, entro i limiti dell'attribuzione dei fondi assegnati a ciascuna Regione, quale risulta dal piano approvato dal CIPE, tenendo conto dei prevedibili tempi di esecuzione dei programmi formulati dalle Regioni stesse e del decreto del Ministro del tesoro previsto dall'ultimo comma del successivo articolo 5, predispone il programma triennale di utilizzazione dei fondi disponibili; verifica ogni anno lo stato di attuazione dei programmi già deliberati al fine del coordinamento con quelli da adottare successivamente ».

A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'esame delle modificazioni apportate all'articolo 4, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Fino alla data di entrata in vigore del decreto delegato previsto dal successivo articolo 8, le regioni sono delegate all'attuazione dei programmi da esse approvati a norma del precedente articolo 3.

A tal fine, esse si avvalgono degli istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi regionali e di cooperative e loro consorzi.

Per l'impiego dei fondi eventualmente eccedenti la capacità di spesa degli enti di cui al precedente comma, le regioni possono avvalersi di imprese a partecipazione statale attraverso apposite convenzioni.

Il CIPE, su proposta del CER che accerta l'eventuale mancata attuazione dei programmi deliberati, autorizza l'esercizio da parte del ministro dei lavori pubblici del potere di cui ai precedenti secondo e terzo comma ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Fino alla data di entrata in vigore del decreto delegato previsto dal successivo articolo 8, le regioni sono delegate all'attuazione dei programmi da esse approvati a norma del precedente articolo 3.

A tal fine, esse si avvalgono degli istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi regionali e di cooperative edilizie e loro consorzi.

Per l'impiego dei fondi eventualmente eccedenti la capacità di spesa degli enti di cui al precedente comma, le regioni possono avvalersi di imprese a partecipazione statale attraverso apposite convenzioni.

Il CIPE, su proposta del CER che accerta l'eventuale mancata attuazione dei programmi deliberati, autorizza l'esercizio da parte del ministro dei lavori pubblici del potere di cui ai precedenti secondo e terzo comma ».

È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sopprimere la parola: edilizie.

4. 1. **Tani, Ferri Giancarlo, Beragnoli, Bortot, Busetto, Cianca, Conte, Ferretti, Fiumanò, Napolitano Luigi, Piscitello, Todros, Vetrano, Vianello.**

L'onorevole Tani ha facoltà di svolgerlo.

TANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, il giudizio critico sulle gravi modifiche apportate dalla maggioranza al Senato, tendenti tra l'altro a sminuire fino a rendere marginale il ruolo della cooperazione e particolarmente della cooperazione a proprietà indivisa, è stato già espresso negli interventi pronunciati nei giorni scorsi dai compagni Busetto e Todros.

Con questo emendamento ci proponiamo soltanto di eliminare una modifica introdotta.

stando alle dichiarazioni dei proponenti, del ministro e dello stesso relatore, per motivi di ordine solo formale e che risulterà non un perfezionamento del testo normativo, ma un elemento di confusione. Proponiamo cioè di sopprimere al secondo comma dell'articolo 4, dopo la parola « cooperative » la parola « edilizie »; e questo per rimanere nei termini dell'originaria formulazione in cui è detto che le regioni, per l'attuazione dei loro programmi di costruzione, « si avvalgono degli istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi regionali e di cooperative e loro consorzi ». Al Senato è stata aggiunta la parola « edilizie » per evitare — questa è stata la motivazione — equivoci con altri tipi di cooperative, di vario genere e attività: di consumo, agricole, e così via.

Questa aggiunta, a nostro avviso, può realmente determinare equivoci, nel senso che ci si potrebbe limitare solo alle cooperative edilizie, cioè abitative, che svolgono un servizio per l'organizzazione dei soci e l'assegnazione degli alloggi; e ciò in quanto sia nel testo unico per l'edilizia economica e popolare e sia in leggi e decreti successivi con il termine cooperativa edilizia si è sempre indicata la cooperativa di abitazione. E questo è un limite che, come hanno sostenuto le stesse organizzazioni nazionali del movimento cooperativo, porterebbe ad escludere le cooperative di produzione e di lavoro, direttamente interessate al processo industriale di costruzione delle case e quindi particolarmente abilitate ad essere stazioni appaltanti per la realizzazione dei programmi regionali. Perciò, eliminando la parola « edilizie », resterebbero chiaramente comprese sia le cooperative edilizie di abitazione sia le cooperative edili di produzione e di lavoro. D'altra parte, il rischio di confonderle con altri tipi di cooperative è solo apparente, perché le cooperative agricole, di consumo o di pescatori non hanno fra i propri fini istituzionali quello di costruire le case.

Comunque, vorremmo conoscere dall'onorevole ministro e dai relatori la loro interpretazione a questo proposito; e cioè se, a loro giudizio, le regioni possano avvalersi delle cooperative di produzione e di lavoro e dei loro consorzi per l'attuazione dei programmi di costruzione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sopprimere la parola: edilizie.

4. 2. **Amodei, Alini, Carrara Sutour.**

L'onorevole Amodei ha facoltà di svolgerlo.

AMODEI. Signor Presidente, desidero soltanto aggiungere alcune considerazioni a quanto è stato già detto su questo emendamento in sede di discussione sulle linee generali e a quanto ha detto poc'anzi il compagno Tani, che ha svolto un emendamento identico al nostro.

Il testo di questo articolo, nella formulazione trasmessa al Senato, comprendeva — fra gli organismi di cui le regioni avrebbero dovuto avvalersi per l'attuazione dei programmi approvati — sia le cooperative edilizie sia quelle di produzione e di lavoro. Ora, con l'eliminazione delle cooperative di produzione e di lavoro — questo è il significato dell'emendamento apportato dal Senato — si intende escludere espressamente quello che potrebbe diventare un protagonista altamente qualificato della produzione di edilizia economica e popolare; si vuole eliminare un anello necessario a saldare le esigenze sociali dei lavoratori cui la casa è destinata con le esigenze sociali dei lavoratori che la casa producono, in una visione integrata, improntata allo spirito cooperativo di tutto quanto il processo edilizio. Con l'emendamento del Senato si viene ad escludere o comunque rendere molto più dubbia e aleatoria la partecipazione di un organismo che, tramite i collegamenti che gli vengono dalla sua partecipazione alle organizzazioni cooperative nazionali, potrebbe impostare un discorso globale ai vari livelli regionali e, al limite, a livello nazionale di programmazione degli interventi, sottraendo spazio sia alla caotica, dispersiva e disorganica attività di tante imprese medie e piccole, incapaci di promuovere anche solo l'aggiornamento tecnologico, sia alle grosse concentrazioni monopolistiche che un rinnovamento tecnologico ed una certa realizzazione nel settore edilizio promuovono sì, ma solo per lucrare dei superprofitti.

È chiaro quali siano state le forze ispiratrici dell'emendamento del Senato; ed è chiaro che a sostegno del nostro emendamento, a sostegno della tesi da esso prospettata non possiamo non invocare le indicazioni largamente unitarie che le tre organizzazioni cooperative, che abbiamo consultato in Commisisona allo inizio dell'esame del provvedimento, hanno fornito in proposito. Con questo emendamento non intendiamo contrapporre una visione specificamente marxista ad una visione cattolica o laica non classista del problema (queste sono storie che semmai vengono in testa all'onore-

vole Greggi); intendiamo contrapporre una prospettiva — che accomuna parecchie forze marxiste, cattoliche, repubblicane, laiche — ai privilegi del grosso monopolio capitalistico, dimostratosi assolutamente inadempiente rispetto alle esigenze che forze popolari di differente estrazione politica accomunate dalla idea cooperativa hanno indicato, organizzandosi e promuovendo l'organizzazione autogestita dei lavoratori.

Naturalmente il disegno implicito nell'attuale dizione dell'articolo 4 è molto chiaro: il movimento cooperativo va bene finché resta relegato in piccole oasi segregate, in piccoli ghetti verdeggianti nell'arido deserto della massimizzazione dei profitti; e trova di tanto in tanto udienza per strappare qui e là qualche piccolo esonero fiscale o qualche piccolo finanziamento. La prospettiva che fa paura è quella di dare spazio sufficiente al movimento cooperativo perché questo si espanda fino a costituire non un piccolo fratello debole che si tiene nella famiglia capitalistica solo per fare la buona azione quotidiana, ma un reale antagonista che sottragga spazio e credibilità al modello capitalistico ed oligopolistico di sviluppo che presiede anche alla produzione edilizia.

Vediamo quindi il termine cooperativo, nella dizione che ci è venuta dal Senato, strumentalizzato per un disegno per cui l'impegno collettivo val solo per unire le forze nell'espletare alcune procedure, una volta ultimate le quali non lo si richiede più, non si richiede più questa integrazione sociale necessaria a garantire lo sviluppo, la generalizzazione ed il segno antagonistico del movimento, lasciando i soci nella situazione di spezzettamento individualistico ed egoistico che è il più aperto alle sollecitazioni del consumismo, alla subordinazione, alla competizione individualistica, a maggior gloria dell'esistente potere economico. So che parecchi deputati della maggioranza, anche alla luce di tesi avanzate che si sono fatte strada in seno al mondo cattolico, non hanno del movimento cooperativo una visione così meschina. Sulla base di tali considerazioni raccomandando l'approvazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento.

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: nonché attraverso apposite convenzioni di imprese private, o a partecipazione statale singole o associate anche temporaneamente,

che diano ogni necessaria garanzia in merito alla più rapida e razionale attuazione dei programmi:

4. 3. **Quilleri, Fulci, Bignardi, Cassandro, Monaco, Alesi, Biondi, Cottone, Giomo, Serrentino.**

L'onorevole Quilleri ha facoltà di svolgerlo.

QUILLERI. L'emendamento proposto dal gruppo liberale è a nostro avviso necessario per porre le premesse indispensabili per la rapida esecuzione dei programmi di edilizia pubblica, che ove fossero affidati soltanto — come la legge prevede — agli enti autonomi per le case popolari od alle cooperative subirebbero certamente gravi ritardi. Noi sappiamo tutti che ISES, GESCAL e INCIS con 2100 dipendenti non riescono ad appaltare più di 100 miliardi l'anno. Allo stato attuale delle procedure per l'esecuzione di programmi che si vogliono avviare (2500 miliardi nel triennio), noi riteniamo che se si chiamassero a collaborare per l'attuazione dei programmi anche grandi imprese private o associazioni di imprese medie e piccole costituite appositamente, che potessero agire come agenzie (mi rifaccio al modello elaborato negli ordinamenti amministrativi anglosassoni), assumendosi il compito di progettare e di realizzare gli interventi nel più breve tempo possibile, il raggiungimento di determinati traguardi potrebbe essere sicuramente anticipato. Noi sappiamo anche che grosse imprese italiane stanno attualmente costruendo fuori dall'Italia un milione di vani; e sappiamo che si tratta di ditte private che dispongono di brevetti di fabbricazione.

Per la funzionalità della legge, noi ci auguriamo che questo nostro emendamento sia accolto.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 4?

ACHILLI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, io debbo premettere una breve dichiarazione anche a nome dell'altro relatore per la maggioranza, onorevole Degan.

Per le considerazioni esposte nelle repliche sia del ministro sia dei relatori, i relatori si dovranno limitare ad esprimere un parere contrario a tutti gli emendamenti senza entrare nel merito specifico di ciascuno di essi, ben sapendo che questa procedura non si giustificerebbe se si volesse utilizzare una fase

dell'iter legislativo che dovrebbe essere intesa a migliorare il provvedimento di legge, ma è attinente a considerazioni di opportunità politica generale che consigliano — per i motivi già esposti — di assumere questo atteggiamento. (*Vive proteste dei Relatori di minoranza Busetto e Todros*).

È fuor di dubbio che i relatori, nel respingere tutti gli emendamenti in certi casi lo faranno con l'amaro in gola, perché alcune delle proposte presentate sono più che meritevoli di attenzione. Pertanto, con questa dichiarazione preliminare, noi ci dichiariamo contrari a tutti gli emendamenti presentati.

BUSETTO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUSETTO, *Relatore di minoranza*. In questo momento credo di interpretare non solo il pensiero del mio gruppo, ma anche quello di altri settori della Camera, affermando che è veramente sconcertante il metodo che ci è stato annunciato ora dall'onorevole Achilli. Il relatore per la maggioranza, parlando anche a nome dell'altro suo collega, ha sostenuto che in via pregiudiziale essi non entreranno nel merito di nessuna delle questioni che, attraverso l'illustrazione degli emendamenti, i colleghi dei diversi gruppi sottoporranno all'attenzione dell'Assemblea, del Governo e degli stessi relatori per la maggioranza.

Questo metodo, che formalmente potrà anche essere corretto (non sono molto esperto in materia regolamentare), dal punto di vista politico è inaccettabile e, ripeto, perfino sconcertante. Credo che vi siano pochi casi (certo vi saranno dei precedenti, perché i precedenti si possono sempre trovare) nei quali si sono adottati metodi siffatti. Certo, è accaduto spesso che relatori per la maggioranza abbiano detto « sì » o « no » a degli emendamenti senza entrare nel merito, ma senza porre una pregiudiziale di ordine generale; per alcuni emendamenti sono intervenuti nel merito, per altri non hanno creduto di farlo per una logica consequenziale del loro discorso, perché magari erano intervenuti nel merito su emendamenti precedenti. Qui invece si dice: noi non entreremo nel merito di nessun emendamento da qualsiasi gruppo presentato, perché la legge è intoccabile. Ma dov'è scritto che un ramo del Parlamento non può modificare una legge trasmessagli dall'altro ramo del Parlamento? Al contrario, questa è prerogativa di ogni Assemblea in un regime bicame-

rale. Ritengo pertanto che i relatori per la maggioranza, almeno sotto un profilo politico, dovrebbero entrare nel merito e rispondere alle questioni politiche che gli emendamenti involgono. Altrimenti questo sarebbe un dialogo tra sordi. Comunque, la mia è una protesta politica per questo atteggiamento dei relatori per la maggioranza.

PRESIDENTE. È evidente, onorevole Busetto, che si tratta non di un fatto procedurale, ma di un fatto politico. Io, conformemente alla corretta procedura, chiederò il parere su ogni emendamento ai relatori per la maggioranza, i quali per altro hanno il diritto di esprimere tale parere (e numerosi sono i precedenti al riguardo: cito, tra i più recenti, quello avutosi in occasione dell'esame in seconda lettura della riforma tributaria) nella forma che ritengono più opportuna.

QUILLERI, Relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUILLERI, Relatore di minoranza. Desidero anche io esprimere il rammarico, direi lo sdegno, per la forma nella quale si è espresso l'onorevole Achilli; e purtroppo lo stesso metodo è stato attuato in Commissione.

Vorrei semplicemente limitarmi a fare una considerazione: questo dovrebbe essere il luogo dove Luigi Einaudi pensava che si potesse provare il piacere sottile di essere convinti della bontà delle tesi altrui. In queste condizioni non lo è certamente più.

AMODEI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMODEI. Molto brevemente, signor Presidente, per esprimere anche io un certo disappunto per quanto è stato detto poc'anzi dal relatore, e per preannunciare, comunque, che non per questo rinuncerò ad illustrare gli emendamenti del nostro gruppo in quanto, se è vero che alcuni di questi emendamenti verranno respinti con « l'amaro in gola » da parte dei relatori...

PRESIDENTE. Onorevole Amodei, nessuno impedisce a lei e ad altri presentatori di emendamenti di svolgerli nella forma che riterranno più opportuna.

AMODEI. Non intendevo assolutamente, signor Presidente, dare l'impressione di ribellarmi: intendevo semplicemente preannunciare un atteggiamento che consisterà nel cercare, con argomentazioni ben precise, di togliere questo amaro in gola ai relatori. A un certo punto, infatti, quando il livello dell'amaro cresce troppo, anziché continuare a deglutire, si può anche arrivare a sputarlo.

GUARRA, Relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARRA, Relatore di minoranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nessuno contesta che quanto sta accadendo sia ineccepibile sotto un profilo strettamente procedurale. Rimane il motivo di fondo, di carattere politico. Si sostiene, cioè, da parte dei relatori per la maggioranza — ed il modo in cui lo ha espresso l'onorevole Achilli è veramente sintomatico — che alcuni fra gli emendamenti presentati rispondono proprio alla necessità di rendere idonea la legge a raggiungere i fini che si prefigge. Bisogna però aver fretta, bisogna che domani, o al massimo dopodomani, sulla bandiera sventolante del partito socialista sia scritta anche la riforma della casa; anche se questa sarà una riforma zoppa, anche se alcuni emendamenti apportati dal Senato peggiorano la legge.

Per la verità, onorevole ministro, se me lo consente — e con il rispetto che ho per lei — devo dirle che ho provato molta pena per lei quando ha dovuto dire che alcuni emendamenti apportati dal Senato erano migliorativi, come ad esempio quello che prevede la notifica ai titolari di diritti reali di godimento. Non so quanto migliorativo possa essere un emendamento del genere, e quanto migliorativi possano essere altri emendamenti approvati dal Senato.

È forse opportuno ricordare che gli stessi emendamenti che qui ella ha definito migliorativi, ad agosto stavano per provocare una crisi di governo.

Io ritengo inaccettabile in linea sostanziale, soprattutto in una corretta democrazia — forse qualcuno non accetterà queste tesi perché pronunciate da me — che dei relatori per la maggioranza, pur ritenendo che alcuni emendamenti siano migliorativi — e dopo aver scritto nella loro relazione di maggioranza che la legge non è perfetta e che si dovrà attendere per fare poi, forse, una legge migliorativa — sostengano che tali emendamenti

non possono essere accolti soltanto perché la riforma deve essere approvata entro pochi giorni.

Se queste sono le riforme del centro-sinistra, onorevoli colleghi, onorevole ministro, vuol dire che gli italiani aspetteranno il giorno in cui si dirà: « Sono aboliti gli aborti legislativi del centro-sinistra ed è ripristinato il senso logico e giuridico del diritto ».

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 4 ?

LAURICELLA, *Ministro dei lavori pubblici*. Desidero innanzi tutto portare un certo contributo di serenità alla discussione che si è aperta dicendo che la valutazione che a mano a mano daremo nell'affrontare i singoli emendamenti è una valutazione di ordine politico. Quindi, non volere entrare nel merito non significa volere escludere o volere irrispettosamente non prendere in considerazione. Siamo dinanzi a problemi urgenti e l'andamento stesso della nostra discussione deve tenere conto delle implicazioni di carattere economico e sociale che la legge comporta.

Detto questo, per quanto riguarda gli emendamenti proposti all'articolo 4, chiedo all'onorevole Tani di ritirare il suo emendamento 4. 1, perché, ad avviso del Governo, non vi è alcuna preclusione alla utilizzazione delle cooperative di produzione e di lavoro nella esecuzione dei programmi edilizi. Una reiezione dell'emendamento potrebbe pregiudicare l'interpretazione in senso negativo, mentre in effetti, come si ricava dall'esame dei lavori sia della Camera sia del Senato, nessuno ha mai inteso porre una preclusione del genere di quella temuta. Per la stessa ragione raccomandando il ritiro dell'emendamento Amodei 4. 2.

Per quanto riguarda l'emendamento Quilleri 4. 3, desidero dire che non vi è alcun divieto circa il fatto che nel momento attuativo dei programmi edilizi, le imprese private siano chiamate, come saranno chiamate, da parte degli enti pubblici ad assumere gli appalti e quindi a costruire. Pretendere che le imprese private possano assurgere al rango delle funzioni degli enti pubblici, mi pare francamente eccessivo. Ritengo perciò di esprimermi in senso contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Tani, mantiene il suo emendamento 4. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

TANI. Prendiamo atto delle dichiarazioni e dell'interpretazione dell'onorevole ministro. Pur seguitando a ritenere preferibile la soppressione proposta dal nostro emendamento, tuttavia per non pregiudicare con un voto negativo la questione concernente l'equiparazione delle cooperative di produzione e di lavoro con altre cooperative edilizie, ritiriamo il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Amodei, mantiene il suo emendamento 4. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

AMODEI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Quilleri, mantiene il suo emendamento 4. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

QUILLERI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'esame delle modificazioni introdotte all'articolo 5, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« A partire dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge sono depositati su appositi conti correnti presso la Cassa depositi e prestiti:

a) i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori e le somme dovute dallo Stato, ai sensi delle vigenti disposizioni, alla Gestione case per lavoratori (GESCAL), nonché i fondi che gli IACP devono versare alla GESCAL in relazione agli alloggi ex INA-Casa e GESCAL assegnati in locazione o a riscatto e le somme di cui al successivo articolo 60;

b) le somme dovute dallo Stato, ai sensi delle vigenti disposizioni, al comitato di attuazione del piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti, di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, e successive integrazioni;

c) i fondi di pertinenza di altri enti di cui all'articolo 1 della presente legge destinati all'attuazione di programmi di edilizia abitativa ed eccedenti gli impegni relativi a realiz-

zazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreti del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, si provvede, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla individuazione degli enti tenuti al deposito.

Il ministro del tesoro, sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, stabilisce i tempi e gli importi dei trasferimenti ai conti di cui al precedente comma dei fondi di pertinenza della GESCAL, del comitato di attuazione del piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti e degli altri enti.

Il ministro del tesoro fissa con proprio decreto il tasso di interesse da corrispondere sulle somme depositate sui conti di cui al primo comma.

Nei limiti dell'attribuzione dei fondi assegnati a ciascuna regione, il ministro dei lavori pubblici, sentito il CER, con proprio decreto, autorizza periodicamente i prelevamenti dai conti di cui al primo comma, in relazione allo svolgimento dei programmi costruttivi deliberati.

Ai fini della predisposizione del piano di cui all'ultimo comma dell'articolo 3, il ministro del tesoro, sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, indica entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 30 settembre di ciascun anno, con proprio decreto, gli istituti di credito e gli enti dai quali i beneficiari possono ottenere mutui per la realizzazione dei programmi di edilizia abitativa previsti dalla presente legge e comunica al Ministro dei lavori pubblici, quale presidente del Comitato per la edilizia residenziale, l'ammontare delle disponibilità finanziarie che gli istituti e gli enti di cui sopra prevedono di destinare alla stipulazione dei mutui ammessi a contributo statale, in base alle vigenti disposizioni, tenendo anche conto dell'articolazione regionale dei programmi ».

Il Senato lo ha così modificato:

« A partire dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge sono depositati su appositi conti correnti presso la Cassa depositi e prestiti:

a) i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori e le somme dovute dallo Stato, ai sensi delle vigenti disposizioni, alla Gestione case per lavoratori (GESCAL), nonché i fondi che gli IACP devono versare alla GESCAL in relazione agli alloggi ex INA-Casa

e GESCAL assegnati in locazione o a riscatto e le somme di cui al successivo articolo 61;

b) le somme dovute dallo Stato, ai sensi delle vigenti disposizioni, al Comitato di attuazione del piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti, di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, e successive integrazioni;

c) i fondi di pertinenza di altri enti di cui all'articolo 1 della presente legge destinati all'attuazione di programmi di edilizia abitativa ed eccedenti gli impegni relativi a realizzazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreti del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, si provvede, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla individuazione degli enti tenuti al deposito.

Il ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, stabilisce i tempi e gli importi dei trasferimenti ai conti di cui al precedente comma dei fondi di pertinenza della GESCAL, del Comitato di attuazione del piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti e degli altri enti, in modo da garantire che tali trasferimenti siano completati non oltre il 31 dicembre 1972.

Il ministro del tesoro fissa con proprio decreto il tasso di interesse da corrispondere sulle somme depositate sui conti di cui al primo comma.

Nei limiti dell'attribuzione dei fondi assegnati a ciascuna regione, il ministro dei lavori pubblici, sentito il CER, con proprio decreto, autorizza periodicamente i prelevamenti dai conti di cui al primo comma, in relazione allo svolgimento dei programmi costruttivi deliberati.

Ai fini della predisposizione del programma triennale di cui all'ultimo comma dell'articolo 3, il ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, indica entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 30 settembre di ciascun anno, con proprio decreto, gli istituti di credito e gli enti dai quali i beneficiari possono ottenere mutui per la realizzazione dei programmi di edilizia abitativa previsti dalla presente legge e comunica al ministro dei lavori pubblici, quale presidente del Comitato per l'edilizia residenziale, l'ammontare delle disponibilità finanziarie che gli istituti e gli enti di cui sopra prevedono di destinare alla stipulazione dei mutui ammessi a contributo statale, in base alle vigenti disposizioni, te-

nendo anche conto dell'articolazione regionale dei programmi ».

A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame delle modificazioni introdotte all'articolo 6, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli Istituti autonomi per le case popolari a carattere provinciale procederanno alla modifica del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale secondo le disposizioni del presente articolo.

Il presidente e, ove previsti da vigenti statuti, i vicepresidenti sono nominati dalla giunta regionale e sono scelti fra i membri eletti dagli enti locali, provinciali e comunali.

Il consiglio di amministrazione è costituito da:

1) tre membri eletti dal consiglio regionale con voto limitato a due e dei quali uno in rappresentanza delle minoranze;

2) tre membri eletti dal consiglio provinciale con voto limitato a due e dei quali uno in rappresentanza delle minoranze;

3) tre membri eletti dal consiglio comunale del capoluogo con voto limitato a due e dei quali uno in rappresentanza delle minoranze;

4) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici scelto tra gli impiegati della carriera direttiva degli uffici periferici competenti per territorio;

5) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale scelto fra gli impiegati della carriera direttiva degli uffici periferici competenti per territorio;

6) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nominati dal presidente dell'amministrazione provinciale;

7) due rappresentanti degli assegnatari di alloggi economici e popolari, eletti dal consiglio provinciale;

8) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi indicati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e nominati dal presidente della amministrazione provinciale.

Le funzioni di presidente e di vicepresidente degli Istituti autonomi case popolari sono incompatibili con quelle di consigliere regionale.

Il collegio dei sindaci è così costituito:

a) un sindaco nominato dalla giunta regionale che presiede il collegio;

b) un sindaco eletto dal consiglio provinciale;

c) un rappresentante del Ministero del tesoro scelto fra gli impiegati della carriera direttiva degli uffici periferici competenti per territorio.

Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.

I membri eletti secondo le disposizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3) del terzo comma del presente articolo restano in carica per lo stesso periodo degli organi che li hanno eletti.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli IACP di Trento e Bolzano, per i quali si provvederà con legge provinciale, prevedendo che nei rispettivi organi direttivi siano rappresentati democraticamente enti locali, lavoratori, assegnatari ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli Istituti autonomi per le case popolari procederanno alla modifica del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale secondo le disposizioni del presente articolo.

Il presidente e, ove previsti dai vigenti statuti, i vicepresidenti degli IACP sono nominati dalla giunta regionale e sono scelti fra i membri eletti dagli enti locali.

Il consiglio di amministrazione degli IACP è composto da:

1) tre membri eletti dal consiglio provinciale, uno dei quali in rappresentanza delle minoranze;

2) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

5) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale scelto fra gli impiegati della carriera direttiva degli uffici periferici competenti per territorio;

4) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nominati dalla giunta provinciale su terne proposte dalle organizzazioni medesime;

5) un rappresentante degli assegnatari di alloggi economici e popolari, eletto dal consiglio provinciale e scelto in una terna proposta dalle associazioni degli assegnatari;

6) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative, nominato dalla giunta provinciale su una terna proposta dalle organizzazioni medesime.

Il consiglio di amministrazione degli IACP operanti su un territorio con popolazione superiore ad un milione di abitanti è composto dai membri indicati nel precedente comma, nonché da tre membri eletti dal consiglio regionale, uno dei quali in rappresentanza delle minoranze.

Le funzioni di presidente, di vice presidente e di consigliere degli IACP sono incompatibili con quelle di consigliere regionale, provinciale e comunale.

Il collegio dei sindaci è composto:

a) da un sindaco, con funzione di presidente, nominato dalla giunta regionale e da un sindaco nominato dal consiglio provinciale, scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti;

b) da un rappresentante del Ministero del tesoro scelto fra gli impiegati della carriera direttiva degli uffici periferici competenti per territorio.

Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.

I membri eletti secondo le disposizioni di cui al numero 1) del terzo comma ed i membri nominati a norma del sesto comma, lettera a) del presente articolo restano in carica per lo stesso periodo degli organi che li hanno eletti.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli IACP di Trento e Bolzano, per i quali si provvederà con legge provinciale, prevedendo che nei rispettivi organi direttivi siano rappresentati democraticamente enti locali, lavoratori, assegnatari ».

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

Il consiglio di amministrazione degli IACP è composto da:

1) tre membri eletti dal consiglio regionale con voto limitato a due e dei quali uno in rappresentanza delle minoranze;

2) tre membri eletti dal consiglio provinciale con voto limitato a due e dei quali uno in rappresentanza delle minoranze;

3) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici scelto tra gli impiegati degli uffici periferici competenti per territorio;

4) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale scelto fra gli impiegati degli uffici periferici competenti per territorio;

5) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, no-

minati dalla giunta provinciale su terne proposte dalle organizzazioni medesime;

6) un rappresentante degli assegnatari di alloggi economici e popolari, eletto dal consiglio provinciale e scelto in una terna proposta dalle associazioni degli assegnatari;

7) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative, nominato dalla giunta provinciale su una terna proposta dalle organizzazioni medesime.

6. 1. **Beragnoli, Bortot, Busetto, Cianca, Conte, Ferretti, Fiumanò, Napolitano Luigi, Pisicello, Tani, Todros, Vetrano, Vianello.**

L'onorevole Beragnoli ha facoltà di svolgere.

BERAGNOLI. Mi voglio illudere che questo nostro emendamento sia fra quelli che i relatori per la maggioranza considerano degni della loro approvazione. Penso che dopo la bella discussione di carattere politico-procedurale che testé si è svolta, gli onorevoli relatori per la maggioranza vorranno esprimere un parere sul merito del nostro emendamento, ferme restando le conclusioni che vorranno trarre. In sostanza, il nostro emendamento tende a ripristinare, tranne che per i rappresentanti dei comuni capoluoghi, il testo che era stato approvato dalla Camera. Ci sembra assurdo che in una gran parte dei consigli di amministrazione degli istituti autonomi per le case popolari siano esclusi i rappresentanti della regione; e ci sembra assolutamente inaccettabile la modifica con cui il Senato ha eliminato il voto limitato a due per i rappresentanti delle regioni, nei casi in cui sono ammessi, e del consiglio provinciale, sostituendolo con un meccanismo in base al quale la maggioranza si arroga in qualche caso il diritto di scegliere i rappresentanti della minoranza.

Questo non è consono al costume e al sistema democratico del nostro paese. Per questi motivi raccomandiamo l'approvazione del nostro emendamento.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

Il consiglio di amministrazione è costituito da:

1) tre membri eletti dal consiglio regionale con voto limitato a due e dei quali uno in rappresentanza delle minoranze;

2) tre membri eletti dal consiglio provinciale con voto limitato a due e dei quali uno in rappresentanza delle minoranze;

3) tre membri eletti dal consiglio comunale del capoluogo, solo per capoluoghi di popolazione superiore a 100 mila abitanti, con voto limitato a due e dei quali uno in rappresentanza delle minoranze;

4) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

5) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale scelto fra gli impiegati della carriera direttiva degli uffici periferici competenti per territorio;

6) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nominati dal presidente dell'amministrazione provinciale;

7) due rappresentanti degli assegnatari di alloggi economici e popolari, eletti dal consiglio provinciale;

8) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi indicati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e nominati dal presidente dell'amministrazione provinciale.

6. 5. **Amodei, Alini, Carrara Sutour.**

Sopprimere il quarto comma.

6. 6. **Amodei, Alini, Carrara Sutour.**

All'ottavo comma, dopo le parole: al numero 1), aggiungere le parole: 2) e 3).

6. 7. **Amodei, Alini, Carrara Sutour.**

L'onorevole Amodei ha facoltà di svolgerli.

AMODEI Anche per l'articolo 6, al quale il mio gruppo presenta tre emendamenti, e specificamente per le modifiche apportatevi dal Senato rispetto al testo trasmesso dalla Camera, devo in parte riferirmi a quanto espresso in sede di discussione sulle linee generali. Nell'esame del Senato si è proceduto alle seguenti variazioni: si è eliminata la rappresentanza regionale, salvo che per le province con popolazione superiore ad un milione di abitanti; si è eliminata *tout court* la rappresentanza del comune capoluogo; si è ridotta ad un membro la rappresentanza degli assegnatari e dei sindacati dei lavoratori autonomi; si è eliminato il principio per cui, su tre rappresentanti, il voto va limitato a due; si è introdotto il vecchio principio per cui gli organismi autorizzati ad avere una rappresentanza in seno ai consigli d'amministrazione

degli istituti autonomi case popolari sottopongono alla Giunta provinciale una terna di nomi fra cui essa sceglie il rappresentante.

Non starò a ripetere il giudizio negativo su queste scelte già espresso dal PSIUP in sede di discussione sulle linee generali. L'emendamento sostitutivo 6. 5 tende a rimontare l'involuzione di natura autoritaria ed antiautonomistica che queste modifiche promuovono.

L'introduzione in ogni caso dei rappresentanti regionali tende infatti ad affermare il principio che, essendo la regione organo programmatore, è assurdo che essa sia assente all'interno degli organismi esecutivi, in quanto questa assenza, anziché aprire una reale dialettica, continua ed argomentata, che sicuramente ci deve essere tra chi è responsabile di un livello di programmazione e chi è oggetto di questa programmazione a questo livello, rischierebbe di aprire controversie di natura esclusivamente campanilistica, dovute anche ad una mancanza di flusso continuo, non burocratico, tra i vari livelli di programmazione e di intervento.

La reintroduzione dei rappresentanti del comune capoluogo, là dove esso supera i 100 mila abitanti (è una variazione rispetto al testo originale approvato dalla Camera) serve inoltre a garantire la presenza organica di interlocutori che parlino della situazione nella maggior parte dei casi più incandescente e più critica dell'intero territorio, nella certezza che le localizzazioni e gli investimenti (per quanto di competenza dei singoli IACP) possono essere operati con una visione comprensoriale solo in presenza di un dialogo e di uno scontro esplicito con rappresentanti che parlino di situazioni che, di primo acchito, tenderebbero a rivendicare il monopolio di tali localizzazioni e investimenti.

La reintroduzione del principio del voto limitato a due, e l'eliminazione delle terne, è infine direttamente conseguente a quanto ho indicato nella discussione sulle linee generali.

L'accoglimento di questo emendamento è necessario, o meglio sarebbe necessario, dopo quanto detto dal relatore, ad evitare il rischio che la composizione dei consigli d'amministrazione degli IACP, che dovrebbe attuarsi entro un anno dall'entrata in vigore della legge, prefiguri nei termini autoritari e antiautonomistici di cui ho detto la ristrutturazione degli IACP cui è delegato il Governo dal primo comma dell'articolo 8.

Gli altri due emendamenti 6. 6 e 6. 7 sono esclusivamente tecnici, conseguenti all'eventuale e purtroppo assai incerto accoglimento dell'emendamento principale.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al terzo comma, sostituire il numero 2) con il seguente:

2) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici scelto fra gli impiegati della carriera direttiva degli uffici periferici competenti per territorio.

6. 2.

Fioret, Carra, Pisoni.

Al terzo comma, sostituire il n. 5) con il seguente:

5) un rappresentante degli assegnatari di alloggi economici e popolari, eletto dal consiglio provinciale, scelto in una terna proposta dalla associazione degli assegnatari, oppure dal consiglio comunale del capoluogo, ove l'associazione degli assegnatari non esista.

6. 3.

Fioret, Carra, Pisoni.

Al quinto comma, sopprimere le parole: e comunale.

6. 4.

Fioret, Carra, Pisoni.

CARRA. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRA. Le nostre proposte si richiamano al testo precedentemente adottato dalla Camera, con il consenso unanime o pressoché unanime della Commissione lavori pubblici. La motivazione venne data a suo tempo. Ritengo che, se necessario, ritireremo gli emendamenti, ma ci auguriamo che al riguardo relatore e Governo si pronuncino.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, numero 2), aggiungere le parole: scelto tra gli impiegati della carriera direttiva degli uffici periferici competenti per territorio.

6. 8.

Greggi.

L'onorevole Greggi ha facoltà di svolgerlo.

GREGGI. Svolgendo questo emendamento non posso non fare una rapida premessa in ordine al punto al quale è arrivata questa nostra discussione.

PRESIDENTE. Mi duole, onorevole Greggi, di doverle fare presente che, in questo mo-

mento, ella deve limitarsi a svolgere il suo emendamento. Questa è la corretta procedura e ad essa dobbiamo tutti attenerci.

GREGGI. Trovo veramente difficoltà, signor Presidente, a svolgere questo emendamento, dal momento che il relatore per la maggioranza ha già annunciato che esprimerà parere negativo su tutti gli emendamenti, senza rispondere nel merito.

PRESIDENTE. Tale questione è già stata posta e risolta: gli onorevoli Busetto, Quilleri, Amodei e Guarra hanno preso atto delle mie dichiarazioni. Ella, onorevole Greggi, ha il diritto di svolgere il suo emendamento, ma non di affrontare temi di ordine generale.

GREGGI. Non intendevo muovere un appunto al Presidente della Camera, ma soltanto mettere in rilievo la difficoltà in cui mi trovo nello svolgere il mio emendamento, in presenza della dichiarazione pregiudiziale del relatore che ho prima ricordato.

PRESIDENTE. Ella, onorevole Greggi, non può presumere che cosa dirà il relatore in merito al suo emendamento; d'altra parte l'onorevole ministro, nella sua replica, ha già espresso un motivato parere. In questa fase della discussione, pertanto, ella deve limitarsi — ripeto — a svolgere il suo emendamento e appunto a questo titolo le ho dato la parola.

GREGGI. Il mio emendamento riguarda il numero 2) del terzo comma dell'articolo 6, che il Senato ha emendato rispetto al testo a suo tempo approvato dalla Camera.

La norma riguarda la partecipazione ai consigli di amministrazione degli istituti autonomi per le case popolari dei rappresentanti del Governo, previsti in numero di tre, nelle persone di rappresentanti dei ministeri dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. Il testo della Camera stabiliva che la scelta dovesse cadere su impiegati della carriera direttiva degli uffici periferici competenti per territorio di ciascuna delle tre amministrazioni. La modifica introdotta dal Senato non riguarda i criteri per la rappresentanza dei tre ministeri, ma concerne soltanto il Ministero dei lavori pubblici. Infatti per quanto riguarda le amministrazioni del lavoro e del tesoro rimane l'obbligo (e, parallelamente, l'evidente limite per il ministro) di designare funzionari della carriera direttiva degli uffici periferici competenti per territorio, norma che appare det-

tata da evidenti ragioni di convenienza. Il Ministero dei lavori pubblici, che pure in un certo senso è il più interessato alle valutazioni di ordine locale che si devono fare nei consigli di amministrazione degli istituti autonomi, è invece praticamente autorizzato, con la modifica introdotta dal Senato, a scegliere il suo rappresentante in qualsiasi ufficio periferico, o forse nell'amministrazione centrale, e viene in tal modo posto nella condizione di spostare qualsiasi funzionario dall'una all'altra regione, dall'una all'altra provincia.

Potrà sembrare che, rispetto a ben più gravi difetti che questa legge presenta in altri articoli, questo particolare sia di secondaria importanza; ma ragioni di buon gusto e di formale correttezza legislativa, oltre che di sostanza, dovrebbero indurre a ripristinare il testo della Camera.

Non mi sembra, infatti, che abbia alcun fondamento logico l'obbligo imposto a due ministeri di scegliere i loro rappresentanti negli uffici periferici, mentre a tale limite viene sottratto il Ministero dei lavori pubblici, ossia proprio l'amministrazione maggiormente interessata al problema del territorio.

Questa mia osservazione ha carattere generale e non si riferisce in alcun modo alla persona dell'attuale ministro dei lavori pubblici. Non posso però non rilevare che, in materia di trasferimenti di personale da una regione all'altra, stiamo assistendo in queste settimane a episodi assai strani. La stampa, come è ben noto, si è ampiamente soffermata sulla richiesta di trasferimento alla regione laziale dalla Sicilia di un certo signore che pare sia un mafioso...

LAURICELLA, *Ministro dei lavori pubblici*. In questa vicenda la Sicilia non c'entra per niente, salvo l'origine di Rimi...

GREGGI. Questo signore veniva appunto dalla Sicilia e le vicende del suo trasferimento hanno suscitato apprensione e scandalo.

Sta di fatto che, dopo la modifica introdotta dal Senato al testo della Camera, sarebbe data facoltà al ministro di trasferire un funzionario dalla Sicilia a Roma, o magari a Torino o a Genova, nominando costui appunto come rappresentante del Ministero dei lavori pubblici negli istituti autonomi per le case popolari...

LAURICELLA, *Ministro dei lavori pubblici*. No, onorevole Greggi!

GREGGI. ...diffondendo quella triste piaga della mafia che mi pare si stia estendendo da alcune regioni ad altre.

MUSOTTO. Sarebbe opportuno che ella fosse più obiettivo. Darebbe così certamente un contributo di serietà. Non tutti i siciliani sono mafiosi!

PRESIDENTE. Certamente, onorevole Musotto!

LAURICELLA, *Ministro dei lavori pubblici*. Sarebbe oltretutto un discorso di cattivo gusto.

GREGGI. Non posso accettare questa interpretazione gratuita di quanto ho testé affermato. Non ho detto che tutti i siciliani sono mafiosi. Non mi si facciano dire cose che non ho detto. Ho semplicemente affermato che il fenomeno della mafia, che è stato fin qui localizzato in Sicilia ed in Calabria, pare stia estendendosi verso il centro e il nord del paese. Mi pare che questo sia un fatto politico importante. E appunto certe norme potrebbero dare l'impressione che taluni fenomeni, che già oggi stanno avvenendo, possano moltiplicarsi, conferendo in questo caso, come avviene del resto con altre disposizioni di questa legge, dei poteri discrezionali per le pubbliche amministrazioni che non hanno nessuna ragion d'essere.

Ripeto, non facevo nessun riferimento — nonostante la Sicilia ed Alcamo — al ministro attuale.

LAURICELLA, *Ministro dei lavori pubblici*. Anche perché ella non ha alcuna occasione per fare riferimenti simili.

GREGGI. Io guardo soltanto alla legge, e questa legge concede poteri non giustificati, a mio giudizio. Gradirei che l'onorevole relatore per la maggioranza specificasse perché il mio emendamento debba essere respinto e perché il ministro dei lavori pubblici debba avere maggiori facoltà di scelta rispetto ai ministri del lavoro e del tesoro. (*Interruzione del deputato Beragnoli*).

LAURICELLA, *Ministro dei lavori pubblici*. È semplicissimo. Glielo spiegherò dopo.

GREGGI. Noi dobbiamo approvare questa legge che introduce un trattamento differenziato da ministro a ministro: mi pare quindi che il mio emendamento sia perfettamente

pertinente, limitandosi tra l'altro a chiedere soltanto il ripristino del testo approvato dalla Camera.

A questo punto attendo di conoscere con una certa curiosità come il relatore per la maggioranza motiverà un eventuale parere contrario al mio emendamento.

In conclusione, raccomando alla Camera l'approvazione di questo emendamento, perché mi pare che ripristinare il testo precedentemente approvato dalla Camera equivalga a rendere più omogenea, più organica e più chiara la norma.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, sostituire il numero 4) con il seguente:

4) tre rappresentanti dei lavoratori e due rappresentanti dei datori di lavoro indicati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e nominati dalla giunta provinciale su terne proposte dalle organizzazioni medesime.

6. 9. Quilleri, Fulci, Bignardi, Cassandro, Monaco, Alesi, Biondi, Cottone, Giomo, Serrentino.

L'onorevole Quilleri ha facoltà di svolgerlo.

QUILLERI. Le ragioni che ci hanno spinto a presentare questo emendamento sono molto semplici. A noi pare che non sia giusto escludere dai consigli di amministrazione degli IACP i rappresentanti dei datori di lavoro (mentre sono inclusi numerosi esponenti delle categorie dei lavoratori), che pur partecipano, attraverso il versamento dei contributi, alla realizzazione delle opere in programma e potrebbero arrecare un notevole apporto tecnico-operativo alle opere medesime.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 6?

ACHILLI, Relatore per la maggioranza. La maggioranza della Commissione è contraria a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

LAURICELLA, Ministro dei lavori pubblici. Riferendomi agli emendamenti rivolti a ripristinare il testo già approvato dalla Camera, desidero molto brevemente premettere

che gli IACP hanno un livello, una qualificazione ed una dimensione provinciale. Con ciò stesso sono rappresentati nel consiglio di amministrazione in modo democratico non solo le categorie, ma anche gli enti che vi contribuiscono. D'altro canto, la regione è stata investita del potere di nominare e di prescegliere fra i membri eletti il presidente e il vicepresidente dell'istituto stesso, creando così un fattore di coordinamento e un rapporto certamente valido. Io ritengo che la presenza della regione dovrà essere garantita da quelli che saranno gli statuti dei consorzi a livello regionale degli istituti delle case popolari.

Conformemente al parere espresso dal relatore, mi dichiaro contrario agli emendamenti presentati.

In particolare, per quanto riguarda l'emendamento dell'onorevole Greggi, sorvolando sulle considerazioni di cattivo gusto che egli ha voluto fare, desidero semplicemente riportarmi alla interruzione dell'onorevole Beragnoli per dire che non a caso si è parlato di un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici senza far riferimento agli impiegati della carriera direttiva degli uffici periferici di detto Ministero. Infatti sono già in atto i provvedimenti delegati di trasferimento dei poteri e delle funzioni alle regioni, in base ai quali il genio civile e il provveditorato alle opere pubbliche passano alle dirette dipendenze della regione. Con ciò stesso, quindi, il Ministero dei lavori pubblici verrebbe ad essere privato della possibilità di una sua diretta rappresentanza. Tra l'altro si tratta di un Ministero che nella elaborazione della legge ha dimostrato, a mio avviso, la piena disponibilità a rendere operante un criterio di democratizzazione degli istituti delle case popolari, senza nessuna intenzione di accentrare o concentrare poteri.

Desidero per altro dire che per gli altri ministeri si è mantenuta la dizione precedente proprio perché essi, e precisamente il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero del tesoro, hanno la possibilità di mantenere in vita gli organi periferici.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Beragnoli, mantiene il suo emendamento 6. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BERAGNOLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1971

Onorevole Amodei, mantiene il suo emendamento 6. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

AMODEI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Carra, mantiene l'emendamento Fioret 6. 2, del quale ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CARRA. Ritiro l'emendamento, signor Presidente. Mi permetto di fare soltanto una raccomandazione all'onorevole ministro: che cioè voglia esercitare il più possibile la scelta dei suoi rappresentanti nell'ambito dei funzionari che restano nei servizi periferici del suo dicastero, per evitare che ritardi, oneri e spese di una certa entità abbiano a gravare sugli istituti autonomi.

PRESIDENTE. Onorevole Greggi, mantiene il suo emendamento 6. 8, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GREGGI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Quilleri, mantiene il suo emendamento 6. 9, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

QUILLERI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Carra, mantiene l'emendamento Fioret 6. 3, del quale ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CARRA. Lo ritiro, signor Presidente. Desidero soltanto far presente al ministro che la preoccupazione che ci aveva spinti a presentare l'emendamento non era tanto quella di permettere una surrogazione del comune all'associazione degli assegnatari nella designazione del rappresentante, quanto quella di far sì che i consigli d'amministrazione, modificati in base alla legge, potessero insediarsi immediatamente anche in caso di impossibilità

di designazione da parte di associazioni di assegnatari eventualmente non ancora esistenti.

PRESIDENTE. L'emendamento Amodei 6. 6 è precluso.

Onorevole Carra, mantiene l'emendamento Fioret 6. 4, del quale ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CARRA. Ritiro anche questo emendamento, signor Presidente, con l'ulteriore sollecitazione al Governo di modificare su questo punto la legge istitutiva degli IACP. Infatti l'incompatibilità tra la partecipazione ai consigli di amministrazione degli istituti, che saranno gli enti gestori dell'attività edilizia delle regioni, e la carica addirittura di consigliere comunale significa di fatto la rinuncia ad utilizzare negli IACP ampi strati di cittadini che per il loro particolare impegno si sono messi in evidenza all'interno delle formazioni politiche.

Tuttavia, per le motivazioni che sono state addotte dal relatore per la maggioranza in ordine agli emendamenti in generale, ritiro lo emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento Amodei 6. 7 è precluso.

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'esame delle modificazioni introdotte dal Senato all'articolo 8, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1972, sentita una commissione composta da dieci senatori e dieci deputati nominati dai presidenti delle rispettive Assemblies, norme aventi valore di legge sulla riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore edilizio, sul riordinamento dei criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia economica e popolare, dei canoni e delle quote di riscatto, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) provvedere al riordinamento ed alla ristrutturazione degli IACP operanti nel territorio di ogni singola regione, anche mediante la creazione di strutture unitarie a livello regionale nei cui organi direttivi siano rappresentati democraticamente lavoratori, utenti ed enti locali, secondo i criteri di cui al precedente articolo 6;

b) provvedere, per la realizzazione unitaria, affidata al ministro dei lavori pubblici,

degli obiettivi indicati negli articoli 1 e 3 della presente legge, al trasferimento, nell'ambito delle relative competenze funzionali operative e territoriali, al CER e alle regioni dei compiti attualmente affidati alla Gestione case per lavoratori (GESCAL), compresi quelli relativi all'attuazione del servizio sociale di cui all'articolo 14 della legge 14 febbraio 1963, n. 60;

c) provvedere ad un riordinamento del sistema di riscossione dei contributi attualmente versati per la costruzione di case per lavoratori che preveda la partecipazione di rappresentanti dei contribuenti alla amministrazione delle somme riscosse, anche allo scopo di garantirne la effettiva destinazione ai fini indicati dalla legge istitutiva dei contributi stessi;

d) provvedere allo scioglimento degli enti pubblici edilizi sia a carattere nazionale che locale, fatta eccezione per quelli indicati nella precedente lettera a);

e) trasferire agli IACP ristrutturati a' termini della lettera a) del presente articolo il patrimonio degli enti pubblici edilizi a carattere nazionale o locale;

f) trasferire agli IACP ristrutturati a' termini della lettera a) del presente articolo e alle regioni il personale degli enti soppressi, compreso quello dell'ente cui è affidata l'attuazione del servizio sociale, salvaguardandone i diritti acquisiti e utilizzando quello esistente regolarmente in ruolo secondo le previsioni degli organici approvati alla data dell'11 marzo 1971;

g) riordinare e unificare i criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia economica e popolare, semplificandone la procedura e disciplinando le assegnazioni medesime e la loro revoca, in relazione alle situazioni territoriali ed alle condizioni economiche familiari degli assegnatari;

h) riordinare e unificare i criteri per la determinazione dei canoni di locazione e delle quote di riscatto degli alloggi di edilizia sovvenzionata anche con riferimento alle situazioni territoriali, alla capacità economica media e alle condizioni abitative degli assegnatari, determinando la incidenza sui canoni delle quote delle spese generali, di amministrazione e di manutenzione ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1972, sentita una commissione composta da dieci senatori e dieci deputati nominati dai presidenti delle rispettive Assemblee, norme aventi valore di

legge sulla riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore edilizio, sul riordinamento dei criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia economica e popolare, dei canoni e delle quote di riscatto con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) provvedere al riordinamento ed alla ristrutturazione degli IACP operanti nel territorio di ogni singola regione, anche mediante la creazione di strutture unitarie a livello regionale nei cui organi direttivi siano rappresentati democraticamente lavoratori, utenti ed enti locali, secondo i criteri di cui al precedente articolo 6;

b) provvedere, per la realizzazione unitaria, affidata al Ministro dei lavori pubblici, degli obiettivi indicati negli articoli 1 e 3 della presente legge, al trasferimento, nell'ambito delle relative competenze funzionali operative e territoriali, al CER e alle regioni dei compiti attualmente affidati alla Gestione case per lavoratori (GESCAL), compresi quelli relativi all'attuazione del servizio sociale di cui all'articolo 14 della legge 14 febbraio 1963, n. 60;

c) provvedere al riordinamento del sistema di riscossione dei contributi attualmente versati per la costruzione di case per lavoratori che preveda la partecipazione di rappresentanti dei contribuenti alla amministrazione delle somme riscosse, anche allo scopo di garantirne la effettiva destinazione ai fini indicati dalla legge istitutiva dei contributi stessi;

d) provvedere allo scioglimento degli enti pubblici edilizi sia a carattere nazionale che locale, fatta eccezione per quelli indicati nella precedente lettera a);

e) trasferire agli IACP ristrutturati a termini della lettera a) del presente articolo il patrimonio degli enti pubblici edilizi a carattere nazionale o locale;

f) trasferire agli IACP ristrutturati a termini della lettera a) del presente articolo e alle regioni il personale, ancorché non di ruolo, degli enti soppressi, compreso quello dell'ente cui è affidata l'attuazione del servizio sociale, salvaguardandone i diritti acquisiti ed utilizzando quello in servizio alla data dell'11 marzo 1971;

g) riordinare e unificare i criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia economica e popolare, semplificandone la procedura e disciplinando le assegnazioni medesime e la loro revoca, in relazione alle situazioni territoriali ed alle condizioni economiche familiari degli assegnatari;

h) riordinare e unificare i criteri per la determinazione dei canoni di locazione e delle quote di riscatto degli alloggi di edilizia sovvenzionata anche con riferimento alle situazioni territoriali, alla capacità economica media e alle condizioni abitative degli assegnatari, determinando la incidenza sui canoni delle quote delle spese generali, di amministrazione e di manutenzione;

i) promuovere la gestione democratica degli alloggi da parte degli assegnatari con particolare riferimento alla gestione dei servizi comuni e all'impiego delle quote per la manutenzione degli immobili.

Il CER, avvalendosi delle regioni, predispone e realizza ogni due anni un censimento dei fabbisogni abitativi del paese, accertando nel contempo la composizione dei nuclei familiari, i redditi e la reale situazione abitativa nonché la dislocazione territoriale delle abitazioni ».

È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire la lettera f) con la seguente:

Trasferire agli IACP ristrutturati a termini della lettera a) del presente articolo e alle regioni, nonché agli enti ed organismi che assumono parte delle attività che scaturiscono dalla presente legge, il personale, ancorché non di ruolo, degli enti soppressi, compreso quello dell'ente cui è affidata l'attuazione del servizio sociale, salvaguardandone i diritti acquisiti ed utilizzando quello in servizio alla data dell'11 marzo 1971.

8. 2. Guarra, De Marzio, De Lorenzo Giovanni, Delfino, Pazzaglia.

L'onorevole Guarra ha facoltà di svolgerlo.

GUARRA. Signor Presidente, ritiro il mio emendamento — del resto destinato ad essere bocciato — in considerazione del fatto che quanto in esso propongo può essere realizzato dal ministro nell'esplicazione della sua attività amministrativa. Rivolgo quindi una raccomandazione al ministro in tal senso.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire la lettera i) con la seguente:

i) istituire, ove ritenuto opportuno e fatta salva la facoltà di revoca da parte dell'ente amministratore, la gestione dei servizi comu-

ni e l'impiego delle quote per la manutenzione degli immobili da parte degli assegnatari degli alloggi.

8. 1.

Fioret, Carra, Pisoni.

CARRA. Rinunciamo allo svolgimento di questo emendamento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Fioret 8. 1?

ACHILLI, *Relatore per la maggioranza.* La maggioranza della Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

LAURICELLA, *Ministro dei lavori pubblici.* Prendo atto della raccomandazione che mi è stata rivolta dall'onorevole Guarra, e del fatto che egli ha ritirato il suo emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento Fioret 8. 1, vorrei pregare i presentatori di ritirarlo.

PRESIDENTE. Onorevole Carra?

CARRA. Lo ritiro, signor Presidente. La mia speranza era quella di udire esprimere una qualche valutazione da parte del Governo sul mio emendamento. Accetto in ogni modo la sollecitazione del ministro, e, come ho detto, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'esame delle modificazioni introdotte dal Senato all'articolo 9, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano all'espropriazione degli immobili, disposta per la realizzazione degli interventi previsti nel precedente titolo, per l'acquisizione delle aree comprese nei piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria compresi i parchi pubblici e di singole opere pubbliche, per il risanamento, anche conservativo, degli agglomerati urbani, per l'acquisizione delle aree comprese nelle zone

di espansione, a termini dell'articolo 18 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nonché per la acquisizione degli immobili necessari per la costituzione di parchi nazionali ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano all'espropriazione degli immobili, disposta per la realizzazione degli interventi previsti nel precedente titolo; per l'acquisizione delle aree comprese nei piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni; per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, compresi i parchi pubblici, e di singole opere pubbliche; per il risanamento, anche conservativo, degli agglomerati urbani; per la ricostruzione di edifici o quartieri distrutti o danneggiati da eventi bellici o da calamità naturali; per l'acquisizione delle aree comprese nelle zone di espansione, a' termini dell'articolo 18 della legge 17 agosto 1942, n. 1150; nonché per l'acquisizione degli immobili necessari per la costituzione di parchi nazionali ».

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole: per la ricostruzione di edifici o quartieri distrutti o danneggiati da eventi bellici o da calamità naturali; *le parole:* per il risanamento, anche conservativo, degli agglomerati urbani, *e le parole:* per l'acquisizione delle aree comprese nelle zone di espansione, a' termini dell'articolo 18 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

9. 2.

Greggi.

L'onorevole Greggi ha facoltà di svolgerlo.

GREGGI. Innanzitutto vorrei fare una... autocensura al mio emendamento. Riflettendo bene, cioè, mi sembra che la seconda e la terza parte di esso potrebbero forse non essere ineccepibili in quanto chiedono la soppressione di disposizioni che la Camera aveva esplicitamente approvato. Dovrebbe invece rimanere in vita la prima parte, perché si riferisce ad una nuova disposizione, introdotta dal Senato.

Sarei prontissimo a ritirare la seconda e la terza parte di questo emendamento, se potessi però ottenere di far inserire tra gli emendamenti ammessi un emendamento all'articolo 71 da me presentato, insieme con altri, agli uffici della Camera ieri, e che non vedo riportato nello stampato.

PRESIDENTE. Ne parleremo al momento della discussione dell'articolo 71, onorevole Greggi.

GREGGI. Va bene, signor Presidente; la ringrazio. Per il momento mi limito a parlare di questo emendamento 9. 2.

L'articolo 9 costituisce, evidentemente, uno dei punti centrali della legge. Esso contiene alcune disposizioni che sono giuste (come sempre avviene, in genere, in queste nostre leggi), ma anche alcune disposizioni che sono paurosamente estensive, ed in particolare una che, a mio avviso, corre il rischio di essere addirittura iniqua. L'articolo 9 prevede, in pratica, l'espropriazione a prezzo agricolo; ed io non ripeto la mia preoccupazione sul fatto che tutta la legge corra il rischio di essere bloccata tra qualche mese in sede di Corte costituzionale (e mi auguro che ciò avvenga, perché allora potremo confortarci pensando che la Corte funziona a dovere). A parte queste osservazioni, l'articolo attribuisce enormi poteri discrezionali ai comuni. Ad essi infatti è consentita l'acquisizione delle aree comprese nei piani di cui alla legge n. 167, che sappiamo costituire il 60 per cento di tutte le aree; l'acquisizione di aree comprese nelle zone di espansione, che sappiamo costituire il 20 per cento; l'acquisizione (e forse questa è cosa saggia e necessaria, anche se il sistema di determinazione dell'indennità dovrebbe essere meglio studiato) degli immobili necessari per la costituzione di parchi nazionali; l'acquisizione delle aree necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (e anche questo è un intervento ovvio, ma anche qui l'indennità dovrebbe essere più equa, e stabilita secondo una prassi più conforme alla Costituzione).

Oltre a queste facoltà, l'articolo stabilisce che il potere di espropriazione, praticamente senza indennità, si riferisce anche ai settori urbani nei quali è disposto dai piani regolatori il risanamento, anche conservativo, degli agglomerati urbani. Questo è un potere discrezionale enorme. So, per esempio, che il piano regolatore di Roma prevede che, nella zona centrale, circa 120 ettari siano vincolati in quanto vi deve essere effettuato un risanamento conservativo. Si tratta di immobili di valore enorme, che potrebbero essere domani espropriati a prezzo irrisorio.

Questo enorme potere che noi attribuiamo ai comuni non solo è incostituzionale, non solo non è equo, ma può anche alimentare tentazioni di corruzione sul piano amministrativo e politico; e mi pare che noi, legislatori

nazionali, dovremmo particolarmente preoccuparci di queste possibili conseguenze delle leggi che andiamo approvando, in una situazione del paese che non è certo delle più tranquille e brillanti dal punto di vista della pubblica moralità.

Il Senato ha aggiunto un altro caso nel quale i comuni possono intervenire espropriando a prezzo simbolico: quello dei settori nei quali si deve operare la ricostruzione di edifici o quartieri distrutti o danneggiati da eventi bellici o da calamità naturali. Non riesco a comprendere il motivo di questa aggiunta. Si prenda l'esempio dell'alluvione che si è avuta a Firenze nel 1966; oppure l'esempio del terremoto di Toscana. La calamità naturale distrugge buona parte della città. In base a questa norma il comune può espropriare a prezzo agricolo gli immobili appartenenti ai proprietari che sono stati già danneggiati dall'evento naturale. Ora, sì, questo costituisce forse una semplificazione del lavoro urbanistico, ma rappresenta anche una profonda iniquità. In base a questa legge i cittadini di Toscana — circa 8 mila persone, delle quali 4.500 sono state danneggiate dal terremoto — potrebbero essere espropriati a prezzo agricolo. Questo significa aggiungere al danno bellico, del quale è difficile rimproverare qualcuno, o al danno naturale, del quale pure di solito non è possibile rimproverare qualcuno, tranne che forse nel caso del Vajont, un danno provocato da una legge approvata dal Parlamento. Dunque, o i comuni non interverranno mai per non commettere un gesto profondamente iniquo, oppure dovranno farlo con un'espropriazione senza indennità. È necessario sopprimere questa norma. Si potrebbe, semmai, stabilire che il comune ha il diritto di intervenire, indennizzando equamente i proprietari; ma non possiamo aggiungere al danno naturale quello degli uomini.

Osservo inoltre che sarà difficile definire le zone degli edifici o dei quartieri danneggiati da calamità naturali. Insisto quindi sul mio emendamento, a tutela dei cittadini che domani potranno essere colpiti non diciamo da eventi bellici, che speriamo non vengano mai più, ma dalle calamità naturali (e in Italia ne abbiamo avute di grosse e frequenti in questi ultimi anni) per evitare che il cittadino proprietario di una casa di abitazione, di un negozio, di un garage, di un deposito, di una villetta, di qualsiasi altro edificio danneggiato da un terremoto, si veda espropriato dal comune, in pratica, al valore agricolo. Questo significherebbe, come ripeto, aggiungere la

beffa della legge al danno provocato dal fatto naturale.

Pertanto, signor Presidente, ritiro la seconda e la terza parte dell'emendamento, anche se quello che ha detto il ministro stasera è francamente preoccupante. Infatti, mantenere in piedi la possibilità per i comuni di espropriare il 60 per cento delle zone di espansione per l'edilizia economica e popolare, e ancora un altro 20 per cento, quando sappiamo — ce l'ha detto il ministro — che i 2.500 miliardi (che noi pensavamo fossero l'unico contenuto positivo della legge) sono da intendere come potenzialmente spendibili anche in un periodo che va oltre i tre anni previsti dalla legge...

LAURICELLA, *Ministro dei lavori pubblici*. Ella ha il gusto di deformare le cose, a quanto pare!

GREGGI. No, io ho seguito attentamente. Se tuttavia il ministro mi dimostra che ho capito male, sono pronto a prenderne atto. Per spiegare la differenza tra i 2.500 miliardi di cui parla la legge e i 1.150 miliardi di cui parla il progetto di programma economico nazionale, il ministro ha detto che i 1.150 miliardi della programmazione si riferiscono a impegni già presi, mentre i 2.500 non riguarderebbero impegni già presi. Inoltre, il ministro ha detto che i 2.500 miliardi non sono da intendere come una cifra da spendere nel triennio, ma come una disponibilità potenziale, la cui spesa potrà andare anche oltre il triennio.

Comunque, ritiro la seconda e la terza parte dell'emendamento, anche se a maggior ragione dovrei sostenerli, dopo queste dichiarazioni del ministro. Raccomando, però, alla considerazione dei colleghi la prima parte dell'emendamento, che si riferisce alla modifica introdotta dal Senato. Francamente, mi sembra sia profondamente iniquo e senza giustificazione colpire con l'espropriazione senza indennità cittadini danneggiati da un terremoto, che hanno, al contrario, diritto al risarcimento da parte dello Stato, e non certo ad un ulteriore intervento che li danneggi totalmente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole: per la ricostruzione di edifici o quartieri distrutti o danneggiati da eventi bellici o da calamità naturali.

9. 3. Quilleri, Fulci, Bignardi, Cassandro, Monaco, Alesi, Biondi, Cottone, Giomo, Serrentino.

L'onorevole Quilleri ha facoltà di svolgerlo.

QUILLERI. La nostra posizione sull'articolo 9 è stata già ampiamente illustrata. Qui vale solo la pena di ricordare come il ricorso all'articolo 18 della legge urbanistica sia da respingere, in quanto i comuni già attraverso la legge n. 167 hanno potuto vincolare aree per 30 mila ettari, su cui si possono costruire 4 milioni e mezzo di vani. Limitandoci a considerare solo una delle « perle », che non so in forza di quale benevolo eufemismo sono passate per « miglioramenti » apportati dal Senato, notiamo per l'appunto questa aggiunta: « da eventi bellici o da calamità naturali ». Insomma, agli amministratori locali, che sono gli unici responsabili del disordine edilizio da noi tutti lamentato, diamo in mano un enorme potere. Inoltre — come diceva giustamente l'onorevole Greggi poco fa — i nostri concittadini che, facendo i dovuti scongiuri, saranno colpiti o da eventi bellici o da calamità naturali vedranno non solo distrutta la loro casa, ma espropriata a prezzo agricolo l'area sulla quale essa esisteva, nella pia speranza che lo Stato, con la ben nota celerità ed efficienza (che la valle del Belice ampiamente dimostra), provveda a dar loro un'area e una casa in diversa località. Mi pare che questa norma potrebbe essere tollerata solo qualora per questi casi specifici esistesse una norma di legge precisa a favore dei cittadini in questione. Diversamente, oltre ad un danno, si avrebbe una beffa.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo le parole: ricostruzione di edifici o di quartieri distrutti o danneggiati da eventi bellici o da calamità naturali, aggiungere le parole: o da catastrofe.

9. 1.

Fioret, Carra, Pisoni.

L'onorevole Carra ha facoltà di svolgerlo.

CARRA. In realtà, anticipando l'intenzione di ritirare l'emendamento, desidero solo motivare la ragione per la quale lo avevamo presentato. Il Senato — credo per una dimenticanza — non ha inserito, oltre agli « eventi bellici » e alle « calamità naturali », anche le « catastrofi ». Abbiamo quindi una recente tragica esperienza, quella del Vajont, che non potrebbe rientrare — anche se ci auguriamo che cose di tal genere non capitino mai più — nelle norme contenute in questo articolo.

BUSETTO, *Relatore di minoranza*. Infatti, a proposito del Vajont credo che dopo la sentenza della corte d'appello, confermata dalla corte di cassazione, non si possa parlare di calamità naturale.

CARRA. Ringrazio il collega Busetto di questa conferma. In ogni modo dichiaro di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 9?

DEGAN, *Relatore per la maggioranza*. La maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento Greggi 9. 2 e, ovviamente, anche all'emendamento Quilleri 9. 3 che risulta ad esso identico dopo il ritiro da parte del presentatore della seconda e terza parte dell'emendamento Greggi.

PRESIDENTE. Il Governo?

LAURICELLA, *Ministro dei lavori pubblici*. Concordo con il relatore.

Quanto agli emendamenti Greggi 9. 2 e Quilleri 9. 3, desidero dire che, nel caso deprecabile di eventi bellici o di altre calamità, il risarcimento dei danni ai soggetti colpiti da quegli eventi è un fatto a sé stante che viene chiaramente e compiutamente definito con le provvidenze di volta in volta emanate a beneficio dei soggetti in questione.

Dinanzi ad un'ipotesi, invece, di trasferimento di una parte di abitato che sia stata colpita, una volta provveduto al risarcimento, si tratta di utilizzare le aree rimaste disponibili a fini d'interesse pubblico. Quindi non c'è una coincidenza tra il danno dell'evento bellico o della calamità naturale e l'espropriazione. Mi pare così di avere chiaramente definito che non esiste in tale ipotesi un ulteriore danneggiamento per fatto della pubblica amministrazione, ma soltanto un adempimento che può rientrare nei poteri dell'ente pubblico: cioè quello di provvedere al risanamento di quella parte dell'abitato che è stata abbandonata per trasferimento o per altri motivi.

Quanto all'emendamento Fioret 9. 1, ritengo che, in linea di massima e con la dovuta approssimazione, nel termine di « calamità naturale » possa rientrare la nozione di catastrofe, anche se, come ha ricordato l'onorevole Busetto, nel caso del Vajont siamo di fronte ad una sentenza della corte d'appello, confermata dalla Cassazione, la quale dice che

nel caso specifico non trattavasi di fatto naturale. Qui però si versa nella rilevazione di soggettive colpevolezze attinenti ad un caso specifico, mentre in linea generale, ritengo che la materia possa benissimo farsi rientrare nell'accezione di « calamità naturale ».

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Greggi, mantiene la prima parte del suo emendamento 9. 2, non accettata dalla Commissione né dal Governo?

GREGGI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. La pongo in votazione, unitamente all'identico emendamento Quilieri 9. 3.

(È respinta).

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

Passiamo alle modificazioni apportate dal Senato all'articolo 10, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Le amministrazioni, gli enti ed i soggetti legittimati a promuovere il procedimento di espropriazione per pubblica utilità depositano nella segreteria del comune, nel cui territorio sono compresi gli immobili da espropriare, una relazione esplicativa dell'opera o dell'intervento da realizzare, corredata dalle mappe catastali, sulle quali siano individuate le aree da espropriare, dall'elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali, nonché dalle planimetrie dei piani urbanistici vigenti.

Il sindaco dà notizia al pubblico dell'avvenuto deposito entro dieci giorni mediante avviso da affiggere nell'albo del comune e da inserire nel foglio degli annunci legali della provincia.

Decorso il termine di quindici giorni dalla data della inserzione dell'avviso nel foglio degli annunci legali, durante il quale gli interessati possono presentare osservazioni scritte, depositandole nella segreteria del comune, il sindaco entro i successivi quindici giorni trasmette tutti gli atti, con le deduzioni dell'espropriante e con le eventuali osservazioni del comune, al presidente della giunta regionale ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Le amministrazioni, gli enti ed i soggetti legittimati a promuovere il procedimento di espropriazione per pubblica utilità deposi-

tano nella segreteria del comune, nel cui territorio sono compresi gli immobili da espropriare, una relazione esplicativa dell'opera o dell'intervento da realizzare, corredata dalle mappe catastali, sulle quali siano individuate le aree da espropriare, dall'elenco dei proprietari o dei titolari di altri diritti reali di godimento risultanti dalla trascrizione nei registri immobiliari, nonché dalle planimetrie dei piani urbanistici vigenti.

Il sindaco notifica agli espropriandi e dà notizia al pubblico dell'avvenuto deposito entro dieci giorni mediante avviso da affiggere nell'albo del comune e da inserire nel foglio degli annunci legali della provincia.

Decorso il termine di quindici giorni dalla data della inserzione dell'avviso nel foglio degli annunci legali, durante il quale gli interessati possono presentare osservazioni scritte, depositandole nella segreteria del comune, il sindaco entro i successivi quindici giorni trasmette tutti gli atti, con le deduzioni dell'espropriante e con le eventuali osservazioni del comune, al presidente della giunta regionale ».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sopprimere le parole: o dei titolari di altri diritti reali di godimento risultanti dalla trascrizione nei registri immobiliari.

10. 1. Ferretti, Beragnoli, Bortot, Busetto, Cianca, Conte, Fiumanò, Napolitano Luigi, Piscitello, Tani, Todros, Vetrano, Vianello.

Al secondo comma, sopprimere le parole: notifica agli espropriandi e.

10. 2. Ferretti, Beragnoli, Bortot, Busetto, Cianca, Conte, Fiumanò, Napolitano Luigi, Piscitello, Tani, Todros, Vetrano, Vianello.

L'onorevole Ferretti ha facoltà di svolgerli.

FERRETTI. Tra gli emendamenti apportati dal Senato, o meglio proposti e approvati dai settori della destra della democrazia cristiana e dalle « vestali » del profitto e della rendita fondiaria, le modificazioni all'articolo 10 — che i nostri due emendamenti si propongono appunto di correggere — assumono un particolare aspetto, tendente a frenare e a ritardare l'applicazione stessa della legge.

Infatti si è arrivati a modificare le procedure di espropriazione della legge del 1865 per renderle più complicate attraverso la individuazione — che il primo dei nostri emen-

damenti vuole appunto sopprimere — dei titolari di altri diritti reali di godimento risultanti dalla trascrizione nei registri immobiliari; individuazione difficile per il formarsi di tali diritti reali attraverso un lungo decorso di anni. Spesso poi, anche quando sia possibile reperire i titolari dei diritti reali, come nel caso di servitù di passaggio o di attraversamento, essi, come avviene spesso nel sud, o sono emigrati o sono comunque lontani, sicché non è possibile procedere alle notificazioni ad essi destinate. Inoltre, con l'aumento dei soggetti cui notificare gli atti di espropriazione, si può anche accrescere il contenzioso, e ciò senza alcun risultato pratico, se non quello di ritardare le procedure. Infatti, l'indennità di espropriazione si corrisponde al solo proprietario del terreno e non varia per l'esistenza di eventuali titolari di altri diritti reali. Anzi, ogni servitù che gravasse sui terreni da espropriare farebbe diminuire la valutazione dell'immobile, dal momento che essa si trasferirebbe su colui che espropria.

Debbo segnalare poi, signor Presidente, un errore materiale, e cioè che è stata messa la vocale « o » al posto, evidentemente, di una « e ». Non vi è dubbio infatti che nella relazione da depositare presso la segreteria del comune non può mancare l'elenco dei proprietari né esso può, in alternativa, essere sostituito da quello dei soli titolari di altri diritti reali. Questa correzione si rende necessaria se non si vuole, all'atto dell'applicazione della legge, introdurre un grave elemento di dubbio e di contestazione, nonché gettare discredito sul legislatore.

Con l'emendamento 10. 2 noi proponiamo di sopprimere la notificazione agli espropriandi, sia perché non prevista dalla legge del 1865, sia per il ritardo che essa ingenererebbe.

Se veramente il Governo, con la maggioranza che lo sostiene, vuole varare una legge la cui attuazione proceda in modo più spedito, non può esso non accogliere questi due emendamenti, che tra l'altro, come ho detto, eliminano anche un errore materiale.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sopprimere le parole:
o dei titolari di altri diritti reali di godimento risultanti dalla trascrizione nei registri immobiliari.

10. 4. **Amodei, Alini, Carrara Sutour.**

Al secondo comma, sopprimere le parole:
notifica agli espropriandi e.

10. 5. **Amodei, Alini, Carrara Sutour.**

L'onorevole Amodei ha facoltà di svolgerli.

AMODEI. Signor Presidente, con l'emendamento 10. 4 ci proponiamo di eliminare l'elenco dei titolari dei diritti reali di godimento diversi da quello di proprietà, risultanti dalla trascrizione nei registri immobiliari. La disposizione, di cui appunto proponiamo l'abolizione, è decisamente un assurdo. È un assurdo innanzitutto la congiunzione con cui si inizia l'inciso: questa congiunzione disgiuntiva non ha alcun senso, non ha senso cioè che questi titolari vengano posti in alternativa ai proprietari. Siccome il proprietario di una particella catastale c'è sempre, la vocale « o », presa alla lettera, darebbe il significato che colui che espropria può indicare chi ha, per esempio, dei diritti di passaggio su un'area anziché chi ne è proprietario; oppure il significato può essere che *in extremis* — e credo questa sia l'interpretazione più vera — si è ricorsi a questo *escamotage* per far sì che i difensori troppo strenui dei diritti dei proprietari si trovassero a bocca asciutta. L'onorevole Achilli mi dirà che cerco di rompergli le uova nel paniere da destra; ma io devo rispondere all'onorevole Achilli che si può essere d'accordo, in linea di principio, sull'opportunità di gabbare i difensori troppo strenui della proprietà privata, però questo inciso, e la congiunzione con cui si inizia, rimarrebbe a creare un'enorme confusione da cui potrebbero in ultima analisi trarre guadagno proprio questi troppo strenui difensori della proprietà privata, o meglio i loro protetti, i quali normalmente hanno la possibilità di avere dalla loro parte i migliori causidici.

Fatta salva la questione di questa congiunzione disgiuntiva, anziché congiuntiva, che secondo me si pone come un vero e proprio errore, resta il fatto che, mentre è relativamente sollecita la ricerca dei proprietari di un immobile attraverso i registri catastali, la ricerca di questi famosi titolari di altri diritti reali, fatta attraverso le trascrizioni nei registri immobiliari, è invece quanto mai lunga, perché, come si sa, i registri immobiliari non sono redatti sistematicamente: non sono cioè in essi reperibili tutti insieme i dati relativi ad uno stesso immobile, presentandosi invece la prospettiva di una operazione defaticante, capace di assorbire parecchie ore di lavoro per ogni singola particella. Inoltre — e questo è ancora più grave — l'eventuale mancato reperimento di uno solo di questi titolari — caso che sarebbe certamente facile

a verificarsi, data l'estrema complessità dell'operazione — vanificherebbe il principio contenuto nell'ultimo comma dell'articolo 13, il quale, nel testo della Camera, prescriveva un'impugnabilità dei provvedimenti di espropriazione limitata ai soli casi di errore nella individuazione degli immobili o dei proprietari, e intendeva in tal modo ridurre il contenzioso. In questo modo, invece, il contenzioso si aggraverebbe al massimo; sicuramente il 90 per cento delle procedure di espropriazione verrebbe bloccato all'inizio, senza poter fruire dello snellimento dell'*iter* che l'ultimo comma dell'articolo 13 intenderebbe garantire.

In conclusione, l'inciso di cui proponiamo la soppressione è una vera e propria « zeppa » che, se non sarà eliminata, costituirà un'ulteriore diluizione nel tempo delle procedure di espropriazione, e cioè la pratica affermazione del principio di inespropriabilità degli immobili per pubblica utilità.

L'emendamento 10. 5 tende a sopprimere un inciso introdotto dal Senato come adempimento in più rispetto alle procedure già previste dalla legge generale del 1865 sull'espropriazione. L'aggiunta della notificazione agli espropriandi degli atti che il sindaco deve compiere nel corso della procedura espropriativa significa rivendicare per i proprietari privati una tutela ancora maggiore, e soprattutto ancora più paralizzante nei riguardi dell'espropriante, di quanto non avessero ritenuto opportuno i legislatori subito dopo l'unità d'Italia, quando cioè, nella coscienza comune ed anche nei rapporti di forza presenti nelle istituzioni e nel paese, la proprietà privata aveva un riconoscimento giuridico molto più esplicito e molto più esclusivo di adesso (o, almeno, questo si spera). Se questa battaglia di retroguardia, impostata dalle destre democristiane e dalle destre in generale, e vinta al Senato, dovesse risultare vincente anche qui, lascerebbe bene sperare a tutte le forze conservatrici del nostro paese circa la possibilità di potere a poco a poco sostituire la Costituzione repubblicana con i contenuti del precedente Statuto albertino.

GUARRA, *Relatore di minoranza*. Guardi che uno dei gruppi di destra presenta un emendamento uguale al suo, onorevole Amodei.

AMODEI. Nell'eventualità che il nostro secondo emendamento non passasse, un comune dovrebbe utilizzare notte e giorno i propri messi per eseguire queste notificazioni, che oltretutto devono essere fatte entro 10 giorni; i

comuni verrebbero paralizzati così non solo nelle loro iniziative espropriative, ma nelle loro iniziative *tout court*. È chiaro che questa modificazione è stata introdotta al Senato non per uno scrupolo giuridico o anche, in buona fede, per uno scrupolo politico, ma con l'esplicito proposito di rendere inattuabile la legge sull'espropriazione, garantendosi addirittura contro i margini di attuabilità della legge del 1865. Per questo proponiamo di sopprimere lo inciso.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sopprimere le parole: o dei titolari di altri diritti reali di godimento.

10. 3. **Guarra, De Marzio, Delfino, De Lorenzo Giovanni, Pazzaglia.**

L'onorevole Guarra ha facoltà di svolgerlo.

GUARRA. Anche se con parole diverse da quelle usate dall'onorevole Amodei — il quale ha il cattivo gusto di ispirarsi sempre ad un partito preso contro la destra — non posso che sostenere la sua tesi, perché l'emendamento introdotto dal Senato appesantisce il procedimento di espropriazione.

Basti pensare che su un fondo possono gravare servitù di passaggio in favore di centinaia di soggetti, possono gravare servitù di acquedotto, servitù di attingimento di acqua, servitù di vedute, servitù *altius non tollendi*: tutta la serie, insomma, delle servitù. È vero che il Senato ha limitato l'aggiunta ai diritti reali di godimento che risultino dai registri immobiliari; ma, ad ogni modo, questa è una procedura del tutto nuova, che non è stata mai prevista nei procedimenti espropriativi dal 1865 in poi, perché l'espropriazione avviene a danno del proprietario e i titolari di altri diritti reali di godimento trasferiscono, nella misura in cui ciò è possibile, questi loro diritti sulla indefinità di espropriazione.

Questo è un punto veramente qualificante della legge che meriterebbe di essere modificato.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 10?

DEGAN, *Relatore per la maggioranza*. La maggioranza della Commissione è contraria agli identici emendamenti Ferretti 10. 1 e Amodei 10. 4, nonché all'emendamento Guarra 10. 3 come pure è contraria agli emendamenti Ferretti 10. 2 e Amodei 10. 5.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1971

PRESIDENTE. Il Governo ?

LAURICELLA, *Ministro dei lavori pubblici*. Vorrei fare una breve precisazione sugli argomenti portati a sostegno degli emendamenti al primo comma dell'articolo 10.

In definitiva, ci troviamo dinanzi ad una esplicitazione di ciò che era implicito nella norma stessa, perché non si sarebbe mai potuto ammettere che, sussistendo un eventuale diritto reale di godimento, fosse possibile escludere l'impugnativa da parte di chi di tale diritto fosse titolare.

Pertanto esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Sugli identici emendamenti Ferretti 10. 1 e Amodei 10. 4 è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Busetto ed altri, nel prescritto numero.

Indico pertanto la votazione segreta su questi emendamenti.

(Segue la votazione).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUZZATTO

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti 342

Maggioranza 172

Voti favorevoli 187

Voti contrari 155

Sono in missione 4 deputati.

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati	Amasio
Abelli	Amendola
Accreman	Amodei
Achilli	Andreotti
Alboni	Anselmi Tina
Aldrovandi	Antoniozzi
Alini	Ariosto
Allegri	Armani
Allera	Assante
Allocca	Avolio
Amadei Leonetto	Azzaro
Amadeo	Baccalini

Badaloni Maria	Castellucci
Balasso	Cataldo
Baldani Guerra	Cattaneo Petrini
Ballarin	Giannina
Barberi	Cattani
Barbi	Cavallari
Barca	Cebrelli
Bardelli	Cecati
Baroni	Ceravolo Domenico
Bartesaghi	Ceravolo Sergio
Bartole	Ceruti
Bassi	Cesaroni
Bastianelli	Chinello
Battistella	Ciaffi
Beccaria	Cianca
Belci	Ciccardini
Beragnoli	Cicerone
Bertè	Cirillo
Bertoldi	Coccia
Biaggi	Colajanni
Biagini	Colleselli
Biagioni	Conte
Biamonte	Corghi
Bianchi Gerardo	Cottone
Bianco	Cucchi
Bima	Cusumano
Bini	D'Alema
Bo	D'Alessio
Bocchi	Damico
Bodrato	D'Angelo
Boffardi Ines	D'Auria
Bonifazi	de' Cocci
Borghi	Degan
Borraccino	De Laurentiis
Bortot	Del Duca
Bosco	Delfino
Botta	Della Briotta
Bottari	Dell'Andro
Bova	De Marzio
Bozzi	de Meo
Brandi	De Poli
Bressani	Di Benedetto
Brizioli	Di Giannantonio
Bronzuto	Di Leo
Busetto	di Marino
Cacciatore	Di Mauro
Caiati	D'Ippolito
Camba	Di Puccio
Canestrari	Drago
Canestri	Elkan
Caponi	Erminero
Capra	Esposito
Caprara	Fabbri
Cardia	Fasoli
Carenini	Felici
Carra	Ferretti
Cassandro	Ferri Giancarlo
Castelli	Fibbi Giulietta

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1971

Finelli	Maggioni	Querci	Sgarbi Bompani
Fioret	Magri	Quilleri	Luciana
Fiumanò	Malagugini	Racchetti	Sgarlata
Flamigni	Malfatti	Raicich	Sisto
Foscarini	Mancini Vincenzo	Rampa	Skerk
Foschi	Manco	Raucci	Sorgi
Fracanzani	Marchetti	Rausa	Spagnoli
Fracassi	Marmugi	Re Giuseppina	Speciale
Fulci	Marocco	Reichlin	Spinelli
Fusaro	Marotta	Restivo	Spitella
Galluzzi	Marras	Revelli	Squicciarini
Gaspari	Martelli	Rognoni	Stella
Gastone	Martini Maria Eletta	Romanato	Storchi
Gessi Nives	Maschiella	Romeo	Sulotto
Giachini	Masciadri	Romualdi	Tagliaferri
Giannantoni	Mascolo	Rosati	Tagliarini
Giannini	Maulini	Rossinovich	Tani
Giovannini	Mazzarrino	Russo Carlo	Tarabini
Girardin	Mengozi	Russo Vincenzo	Tedeschi
Giraudi	Merenda	Sabadini	Tempia Valenta
Gramegna	Merli	Sacchi	Terrana
Granata	Meucci	Salizzoni	Terranova
Granelli	Miceli	Salvi	Terraroli
Granzotto	Miotti Carli Amalia	Sandri	Todros
Grimaldi	Molè	Santagati	Tognoni
Guarra	Monasterio	Santi	Toros
Guerrini Giorgio	Montanti	Santoni	Tozzi Condivi
Guerrini Rodolfo	Monti	Sartor	Traina
Guglielmino	Morvidi	Savoldi	Traversa
Gui	Musotto	Scaglia	Tripodi Girolamo
Gullo	Mussa Ivaldi Vercelli	Scaini	Trombadori
Helfer	Nahoum	Scarascia Mugnozza	Tuccari
Ianniello	Napolitano Giorgio	Scardavilla	Urso
Ingrao	Napolitano Luigi	Scarlato	Usvardi
Iotti Leonilde	Natta	Schiavon	Vaghi
Isgrò	Niccolai Cesarino	Scianatico	Valori
Jacazzi	Niccolai Giuseppe	Scionti	Vecchiarelli
La Bella	Nicolini	Scipioni	Venturini
Laforgia	Ognibene	Scotti	Vespignani
Lajolo	Olmini	Scutari	Vetrano
Lamanna	Orilia	Sedati	Vianello
Lattanzio	Padula	Semeraro	Vicentini
Lauricella	Pajetta Gian Carlo	Sereni	Zamberletti
Lavagnoli	Pandolfi	Serrentino	Zanti Tondi Carmen
Lenti	Pascariello	Servadei	Zucchini
Leonardi	Patrini	Servello	
Levi Arian Giorgina	Pazzaglia		
Lizzero	Pellegrino		
Lodi Adriana	Pellizzari		
Lombardi Mauro	Perdonà		
Silvano	Pietrobono		
Longoni	Pigni		
Loperfido	Pirastu		
Luberti	Pirisi		
Lucchesi	Piscitello		
Luzzatto	Pochetti		
Macciocchi Maria	Prearo		
Antonietta	Protti		

Sono in missione:

Pica	Spadola
Pintus	Vedovato

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. L'emendamento Guarra 10. 3 è assorbito.

Onorevole Ferretti, mantiene il suo emendamento 10. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

FERRETTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione, unitamente all'identico emendamento Amodei 10. 5.

(È respinto).

Avverto che la Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Dopo le parole: dall'elenco dei proprietari, *aggiungere le altre:* iscritti agli atti catastali.

COMMISSIONE.

Qual è il parere del Governo su questo emendamento?

LAURICELLA, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo così modificato.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Presentazione di disegni di legge.

LAURICELLA, *Ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare per la presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURICELLA, *Ministro dei lavori pubblici*. Mi onoro presentare, a nome del ministro del lavoro e della previdenza sociale, i disegni di legge:

« Disposizioni speciali in materia di integrazioni salariali per gli operai dipendenti da aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei »;

« Natura e compiti dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di commercio ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti provvedimenti sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti, in sede referente:

alla III Commissione (Esteri):

« Ratifica ed esecuzione del protocollo aggiuntivo all'accordo culturale tra l'Italia e i Paesi Bassi del 5 dicembre 1951 concluso a Roma il 10 febbraio 1969 » (*approvato dal Senato*) (3648) (*con parere della VIII Commissione*);

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo istitutivo della conferenza europea di biologia molecolare (CEBM), firmato a Ginevra il 13 febbraio 1969 » (*approvato dal Senato*) (3649) (*con parere della VIII Commissione*);

alla XIII Commissione (Lavoro):

SPERANZA e CICCARDINI: « Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private » (3167) (*con parere della I, della II, della IV, della V, della IX e della XII Commissione*).

Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di oggi delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla I Commissione (Affari costituzionali):

BIMA: « Provvedimenti a favore del personale addetto alla tenuta dell'ex castello reale di Racconigi » (*modificato dalla I Commissione del Senato*) (1472-B);

dalla II Commissione (Interni):

ORLANDI e PALMIOTTI: « Norme transitorie sull'avanzamento degli ufficiali medici di polizia, reclutati ai sensi dell'articolo 7, lettere a), b), c), della legge 26 giugno 1962, n. 885 », *in un nuovo testo e con il titolo:* « Norme transitorie sull'avanzamento degli ufficiali medici di polizia e modifica alle norme sulla nomina dei medici civili incaricati del servizio sanitario presso i reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (1856);

DI PRIMIO: « Riammissione in servizio a domanda di alcuni agenti di pubblica sicurezza in congedo » (1035), *con modificazioni*;

dalla VI Commissione (Finanze e tesoro):

BRESSANI: « Disposizione integrativa dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965, relativa ai trattamenti di quiescenza delle casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali » (3300), *con modificazioni*;

dalla IX Commissione (Lavori pubblici):

« Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso » (approvato dal Senato) (1493), *con modificazioni e con il titolo: « Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica »*;

dalla XI Commissione (Agricoltura):

« Disciplina dell'attività sementiera » (approvato dal Senato) (2811), *con modificazioni*;

« Applicazione dei regolamenti comunitari nel settore zootecnico e in quello lattiero-caseario » (approvato dalla VIII Commissione del Senato) (3542);

dalla XIV Commissione (Igiene e sanità):

« Norme sanitarie sugli scambi di carni fresche tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea » (approvato dalla XI Commissione del Senato) (3529), *con modificazioni*.

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

MONTANTI Segretario, legge le interrogazioni e le interpellanze pervenute alla Presidenza.

Ordine del giorno delle prossime sedute.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno delle prossime sedute:

Giovedì 14 ottobre 1971, alle 16:

1. — Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.

2. — *Discussione del disegno di legge costituzionale:*

Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale sici-

liana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia (*già approvato in prima deliberazione dalla Camera e dal Senato*) (1993-B);

— Relatore: Bressani.

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata (*Modificato dal Senato*) (3199-bis-B);

— Relatori: Achilli e Degan, per la maggioranza; Guarra; Busetto e Todros; Quilleri, di minoranza.

4. — *Discussione del disegno di legge:*

Rinnovo della delega al Governo per l'emanazione di norme fondamentali sull'amministrazione e contabilità degli enti ospedalieri di cui all'articolo 55 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (2958);

— Relatore: De Maria.

5. — Seguito della discussione delle mozioni numeri 1-00121, 1-00122, 1-00124, 1-00125 sul CNEN e sulla ricerca scientifica.

6. — *Discussione delle proposte di legge:*

BONIFAZI ed altri: Norme per l'attività e il finanziamento degli enti di sviluppo (*Urgenza*) (1590);

MARRAS ed altri: Misure per contenere il livello dei prezzi nella distribuzione dei prodotti agricolo-alimentari (*Urgenza*) (1943).

7. — *Discussione delle proposte di legge costituzionale:*

Bozzi ed altri: Modificazioni all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (*Urgenza*) (120);

ALESSI: Modifica all'articolo 68 della Costituzione (*Urgenza*) (594).

8. — *Discussione delle proposte di inchiesta parlamentare:*

DELLA BRIOTTA ed altri: Inchiesta parlamentare sullo stato dell'assistenza all'infanzia al di fuori della famiglia (761);

— Relatore: Foschi;

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1971

ZANTI TONDI CARMEN ed altri: Inchiesta parlamentare sullo stato degli istituti che ospitano bambini e adolescenti (799);

— *Relatore*: Foschi.

9. — *Discussione della proposta di legge costituzionale*:

ANDREOTTI ed altri: Emendamento al terzo comma dell'articolo 64 della Costituzione (3032);

— *Relatore*: Tozzi Condivi.

Venerdì 15 ottobre 1971, alle 10:

1. — Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.

2. — Interrogazioni.

3. — Discussione del disegno di legge: 2958.

4. — Seguito della discussione delle mozioni numeri 1-00121, 1-00122, 1-00124, 1-00125 sul CNEN e sulla ricerca scientifica.

5. — Discussione delle proposte di legge: 1590 e 1943.

6. — Discussione delle proposte di legge costituzionale: 120 e 594.

7. — Discussione delle proposte di inchiesta parlamentare: 761 e 799.

8. — Discussione della proposta di legge costituzionale: 3032.

La seduta termina alle 19,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZiate****INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

MARTELLI, GORRERI, BARDELLI E BOCCHI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza dei gravissimi danni subiti dalle aziende agricole delle zone collinari e montane del Parmense e di altre province emiliane a causa dell'eccezionale siccità che ha caratterizzato i mesi estivi, con conseguenze particolarmente preoccupanti per il patrimonio zootecnico che costituisce nelle zone predette il reddito fondamentale degli addetti all'agricoltura, anche in relazione agli alti prezzi raggiunti dai foraggi. Per sapere inoltre se non ritenga di adottare immediatamente provve-

dimenti a favore delle aziende colpite ed a salvaguardia soprattutto del patrimonio zootecnico, applicando, per quanto possibile, la legge 25 giugno 1970, n. 364, e facendo ricorso, se necessario, ad interventi straordinari, rispondenti alla esigenza segnalata. (5-00092)

MERLI, MARTINI MARIA ELETTA, MEUCCI, AMADEI LEONETTO E AVERARDI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere:

a) i criteri tecnici in base ai quali è stato predisposto da parte della direzione generale dei monopoli il piano nuove manifatture tabacchi;

b) se sia previsto che tale piano sia portato all'esame del consiglio di amministrazione dei Monopoli;

c) se nelle scelte effettuate per nuove manifatture figuri la manifattura di Lucca ed a quale posto nella scala di priorità. (5-00093)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

BIAMONTE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è informato che il liceo scientifico in Buccino (Salerno) non funziona o funziona male per la mancanza dei necessari bidelli.

L'interrogante chiede di conoscere quali iniziative saranno prese per ovviare al grave inconveniente e assicurare il normale funzionamento alla scuola anzidetta. (4-19893)

GIANNINI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e delle partecipazioni statali;* — Per sapere — premesso che:

la SIGMA, società del gruppo Breda-finanziaria, ha costruito a Bari — in contrada Capo Scardicchio — n. 152 alloggi popolari, in base a convenzione stipulata con il comune, nel piano di zona della legge 18 aprile 1962, n. 167 (zona non di prima urbanizzazione) che ha assegnato con patto di futura vendita ad altrettanti lavoratori dipendenti da aziende industriali del gruppo Breda;

i prezzi dei predetti alloggi richiesti dalla SIGMA agli assegnatari risultano molto elevati anche perché:

a) il costo del suolo è stato valutato dalla SIGMA in lire 15.710 il metro quadrato, mentre gli stessi suoli debbono essere valutati a prezzo agricolo, come è avvenuto per le altre aree ricadenti nel piano di zona della legge n. 167;

b) i costi delle opere di urbanizzazione sono stati aggiunti a quelli degli immobili, mentre dovevano essere a carico del comune;

c) la costruzione di cui trattasi è stata finanziata con mutuo concesso in base alla legge n. 1179 del 1965, e quindi l'operazione è soggetta ai controlli e all'approvazione dei competenti organi periferici dello Stato;

tali alloggi presentano una serie di vizi di costruzione fatti rilevare insistentemente dagli assegnatari senza che la SIGMA abbia provveduto alle necessarie riparazioni;

le opere di prima urbanizzazione (in particolare la rete fognante) non rispondono ai requisiti di cui alle vigenti leggi sanitarie;

le aziende industriali del gruppo Breda trattengono mensilmente dai salari degli operai le quote di ammortamento stabilite unilateralmente dalla SIGMA, senza che sia stato ancora stipulato l'atto di compra-vendita e nonostante che gli interessati abbiano ripe-

tutamente richiesto alle stesse aziende di sospendere tale trattenuta; —

se non intendono intervenire perché la SIGMA desista dal suo comportamento illegittimo, fornisca agli assegnatari una seria e concreta dimostrazione dei costi della costruzione, trattandosi di una società facente capo al gruppo Breda-finanziaria che non può assolutamente compiere operazioni speculative, provveda ad eliminare gli inconvenienti lamentati e perché, in attesa della stipula degli atti di compra-vendita da farsi solo dopo il chiarimento di tutta la situazione, le aziende industriali di cui innanzi siano invitate a soprassedere immediatamente dal praticare a carico dei lavoratori interessati le trattenute a favore della SIGMA e a restituire agli stessi le somme fino ad ora indebitamente trattenute, poiché non sono interessate in un rapporto che intercorre tra gli assegnatari degli alloggi e la società SIGMA. (4-19894)

GIANNINI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se risulta vero che l'ufficiale sanitario del comune di Bari ha disposto, con proprie circolari del 1968:

che la vaccinazione antidifterica venga praticata dal settimo mese compiuto e possa essere associata di norma alle somministrazioni di vaccino antipolio;

che, con l'entrata in vigore della legge 20 marzo 1968, n. 419, la vaccinazione antitetanica, associata a quella antidifterica, è consigliabile che venga praticata a tutti i bambini a partire dall'ottavo mese di vita;

per sapere, inoltre, se non ritenga che le predette disposizioni rappresentino aperte violazioni dell'articolo 1, comma c) della legge 5 marzo 1963, n. 292, confermato dalla legge 20 marzo 1968, n. 419, nonché della legge 6 giugno 1939, n. 891 e del decreto del Capo del governo 7 marzo 1940. Infatti, le predette disposizioni di legge impongono che le vaccinazioni antitetanica ed antidifterica debbano essere praticate a tutti i bambini nel secondo anno di vita nelle sessioni di primavera e di autunno di ogni anno in base ad elenchi, che prima di ogni sessione l'ufficio anagrafico del comune deve trasmettere all'ufficio di igiene, di tutti i bambini che hanno maturato l'anno di età in coincidenza con la data della sessione;

per sapere, infine, se è a conoscenza che le predette due sessioni annuali non vengono rispettate e che le vaccinazioni di cui trattasi sono praticate anche fuori di esse e nei mesi estivi più caldi.

Sussistendo le violazioni di legge di cui innanzi e poiché la somministrazione dei vaccini antitetanico ed antidifterico a bambini al settimo e all'ottavo mese di vita può provocare negli stessi violente reazioni post-vacciniche con ipertermia e manifestazioni esantematiche che possono danneggiare seriamente la loro salute, s'impone un tempestivo ed energico intervento del Ministro interessato per l'accertamento della situazione, perché siano annullate le disposizioni illegittime ed arbitrarie impartite dall'ufficiale sanitario del comune di Bari e vengano rispettate le disposizioni di legge in un campo molto delicato, quello cioè della salute di bambini in tenera età. (4-19895)

GIANNINI, BORRACCINO, GRAMEGNA e SCIONTI. — *Ai Ministri della marina mercantile e delle finanze.* — Per sapere se non ritengano di dover disporre l'annullamento delle contravvenzioni alla legge 14 luglio 1965, n. 963, e del relativo regolamento di esecuzione, elevate dal Corpo delle guardie di finanza a carico di molti pescatori della provincia di Bari e inviate, per competenza, ai pretori.

Le predette contravvenzioni sono state elevate in base ad un'interpretazione restrittiva e arbitraria della legge e del regolamento su richiamati ed a rilevazioni fatte con elicottero relativamente soltanto alla distanza entro le tre miglia marine dalla costa dei natanti da pesca. Inoltre, da parte degli organi di vigilanza non è mai stata fatta regolare contestazione ai presunti contravventori. Molti pescatori sono stati fino ad ora denunciati ai pretori e condannati a pagare somme elevate, il che li ha danneggiati seriamente e li ha costretti recentemente a forti manifestazioni di protesta.

Una corretta interpretazione, peraltro già data a suo tempo dal Ministero della marina mercantile delle disposizioni di legge concernenti la disciplina della pesca marittima, nel senso che l'uso delle reti da traino è consentito:

1) entro le tre miglia marine dalla costa, solo se la profondità delle acque sia superiore ai 50 metri;

2) oltre le tre miglia marine dalla costa in ogni caso, anche quando la profondità delle acque è inferiore ai 50 metri; avrebbe evitato l'elevazione di un grande numero di contravvenzioni;

per sapere, inoltre, se non ritengano di disporre che il servizio di vigilanza sia fatto con motovedette provviste di scandaglio in modo da rilevare l'esistenza delle condizioni di cui al precedente punto 1);

per sapere, infine, se non intendano intervenire perché l'amministrazione della provincia di Bari si avvalga delle disposizioni di cui alla legge 13 luglio 1954, n. 747, articolo 8, e consenta, in deroga alla citata legge 14 luglio 1965, n. 963, l'uso delle reti da traino, specie nel periodo invernale, entro le tre miglia marine dalla costa anche se la profondità delle acque sia inferiore ai 50 metri, poiché ciò non danneggerebbe il patrimonio ittico, come risulta anche da un parere del locale Istituto di biologia marina. (4-19896)

BIAMONTE. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se è informato del grave e giustificato malcontento esistente fra le popolazioni di Fornelli Cilento, Cosentini, Zoppi e Ortodonico (frazioni del comune di Montecorice - Salerno) e di Capograsci e Santo Teodoro (frazioni del comune di Serramezzana - Salerno) a seguito dell'ingiustificata soppressione del servizio automobilistico (concessionario: Ranieri e Trotta) che collegava dette frazioni ai comuni capoluogo, a Salerno e a Napoli.

Tale servizio, con tutti i difetti che andavano eliminati, serviva anche circa 1600 abitanti delle zone alte di Montecorice e Serramezzana.

La imprevista soppressione dell'unico mezzo di trasporto costringe le popolazioni a portarsi, a piedi o con mezzi di fortuna, ad Agnone Cilento (questo ultimo centro dista, in media, 5 chilometri dalle frazioni sopra menzionate) per servirsi dell'autobus di linea fra l'altro di solito sempre affollato e incapace di soddisfare le esigenze di tutti gli utenti della vasta zona.

L'interrogante vuole sapere quali urgenti iniziative saranno prese per ripristinare e migliorare subito il servizio di trasporto sopra.

(4-19897)

BIAMONTE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere il motivo di rigetto della domanda intesa ad ottenere l'assegno di benemerita a suo tempo presentata dall'ex combattente della guerra 1915-1918 signor Campanile Gioacchino nato il 1° gennaio 1898 a Tra-

monti e residente alla via Nuovo Ponte, n. 24 di Roccapiemonte (Salerno).

Il signor Campanile, come risulta dal foglio matricolare che ha trasmesso una seconda volta in data 9 settembre 1971, ha partecipato a continue azioni di guerra (di prima linea) per oltre otto mesi e successivamente fatto e tenuto prigioniero dal 25 ottobre 1917 al 4 novembre 1918.

Al Campanile il Comando militare, a suo tempo, rilasciò formale dichiarazione (per il suo comportamento al fronte e a contatto diretto con il nemico) « di aver tenuto buona condotta e di avere servito la Patria con fedeltà e onore ».

L'interrogante vuole essere informato quali provvedimenti vorrà adottare il Ministro perché la richiesta del Campanile venga esaminata subito e nel modo giusto. (4-19898)

BIAMONTE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere perché all'ex combattente della guerra 1915-1918 Napoli Angelo nato a Pellezzano il 23 febbraio 1897 e residente in Pontecagnano (Salerno) frazione S. Antonio non è stato corrisposto l'assegno di benemerenza nonostante che il medesimo, da anni, abbia presentato regolare e documentata richiesta. (4-19899)

GIANNINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza:

1) che la giunta municipale di Altamura, rimasta in carica per gli affari di ordinaria amministrazione in attesa delle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale, adottò diverse delibere, con i poteri del consiglio, tra il 28 aprile e il 25 maggio 1970, concernenti l'affidamento a trattativa privata di lavori per lire 39.520.000;

2) che la giunta provinciale amministrativa non approvò le predette delibere, ma i lavori di cui trattasi furono affidati a trattativa privata a due imprese;

3) che le stesse delibere furono approvate dalla maggioranza consiliare solo in data 25 giugno 1971, mentre era in corso una inchiesta amministrativa disposta dalla prefettura;

per sapere, inoltre, le conclusioni della inchiesta prefettizia di cui innanzi e quali provvedimenti s'intendono adottare nei confronti di quegli amministratori membri della giunta municipale di Altamura, resisi responsabili dell'adozione di provvedimenti e di atti illeciti;

per sapere, infine, se non intenda intervenire per la sistemazione della situazione assai precaria ed abnorme in cui si trovano circa 200 dipendenti del comune di Altamura, assunti come giornalieri fissi (impiegati, bidelli, addetti a servizi vari) con un salario di lire 2.000 giornaliere e senza le dovute assicurazioni sociali. (4-19900)

BIGNARDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere su quali finanziamenti possa fare assegnamento per l'anno 1972 il consorzio della Bonifica Renana di Bologna per lavori sia nel comprensorio di pianura sia nel comprensorio appenninico, tenuto conto che i finanziamenti finora assentiti troveranno esaurimento nel corso del 1971 e pertanto l'attività lavorativa verrebbe praticamente a cessare col prossimo anno. (4-19901)

BIGNARDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere, premesso che la legge 4 agosto 1971, n. 592, prevede il concorso dello Stato nell'estinzione di passività onerose dei consorzi di bonifica; premesso altresì che il consorzio della Bonifica Renana di Bologna ha già deliberato di presentare domanda per l'ottenimento dei benefici citati, se intenda assicurare l'accoglimento della domanda presentata dal suddetto consorzio, le cui passività onerose al 31 dicembre 1970 ammontano a circa lire 1.800.000.000. (4-19902)

BIGNARDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere, premesso che entro i primi mesi del 1972 il consorzio di bonifica per il canale Emiliano-Romagnolo completerà i lavori in corso esauendo i relativi finanziamenti; premesso altresì che presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste giacciono — completi di istruttoria — progetti riguardanti la prosecuzione delle opere per il tronco fra i torrenti Idice e Sillaro, quali affidamenti intenda dare per lo stanziamento dei fondi necessari, tenuto presente che l'interruzione dell'opera provocherebbe gravi danni e costose manutenzioni, nonché imporrebbe il licenziamento di alcune centinaia di operai attualmente alle dipendenze delle imprese appaltatrici. (4-19903)

ALFANO. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se è informato che la valuta in uscita per il turismo dall'Ita-

lia è aumentata del 38 per cento nel primo semestre del 1971, mentre quella in entrata tende, se non proprio a diminuire, ad attestarsi sulle quote raggiunte il decorso anno;

per sapere quali nuove soluzioni siano all'attenzione del Ministro per il potenziamento dell'organizzazione turistica in Italia, per incrementare l'afflusso dei turisti stranieri e per orientare i nostri connazionali a trascorrere le ferie in patria, senza che essi sentano il richiamo dei vantaggi che offrono altri paesi. (4-19904)

ALFANO. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se è vero che la produzione teatrale nazionale è tenuta in stato d'inferiorità rispetto a quella straniera, non soltanto per la politica attuata dal competente Ministero, che sovvenziona le rappresentazioni di opere straniere, dai teatri stabili e dai circuiti pubblici dell'ETI e dell'ATER, che nulla fanno per favorire la sua valorizzazione, ma anche dai nostri teatranti che accettano supinamente talune tendenziose insinuazioni nei confronti degli autori italiani, fatte circolare da chi è interessato alla importazione delle opere straniere;

se non ritenga adoperarsi, per la difesa della produzione teatrale nazionale, eliminando nei suoi confronti quanto è nocivo alla relativa attività, e per così dare il dovuto riconoscimento, morale ed economico, agli autori nazionali, che per i loro meriti non sono secondi a nessuno. (4-19905)

SERVELO E ABELLI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se abbia valutato le proteste dell'intera categoria degli esercenti lattierie in ordine alle tabelle merceologiche di cui al decreto 30 agosto 1971 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 6 settembre e se non ritenga di accogliere la richiesta di una sospensiva nell'applicazione sul provvedimento. (4-19906)

BADINI CONFALONIERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per sapere se e quali disposizioni intendano impartire ai competenti uffici ministeriali affinché ai militari che parteciparono in Africa orientale ai cicli di grande polizia coloniale, quali furono delimitati da appositi regi decreti emanati nell'arco di tempo compreso tra il 6 maggio 1936 e il 10

giugno 1940, vengano concessi a tutti gli effetti gli stessi benefici spettanti a coloro che hanno partecipato ai cicli operativi in tempo di guerra.

Quanto sopra si chiede in considerazione del fatto che anche dopo il 5 maggio 1936 le azioni di guerra proseguirono di fatto in numerose e vaste regioni dell'Africa Orientale Italiana e tali vennero sostanzialmente considerate dallo Stato italiano, come risulta da alcuni benefici concessi ai partecipanti ai cicli di grande polizia in questione da numerose norme giuridiche del tempo. (4-19907)

ORILIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi per i quali gli organi periferici del Ministero e segnatamente il provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro, frappongono continui ostacoli alla costruzione della scuola media del comune di Drapia (Catanzaro), prevista e finanziata dal programma per l'edilizia scolastica relativo al biennio 1967-68. Gli organi locali del Ministero dei lavori pubblici, per chiare e dichiarate pressioni di rappresentanti politici in contrasto con le amministrazioni comunali che si sono avvicendate nel tempo, hanno metodicamente ostacolato la realizzazione dell'opera in questione dapprima ritardando l'emanazione del parere di idoneità del suolo scelto dal comune e successivamente col rifiuto del provveditore alle opere pubbliche di Catanzaro di emettere il decreto di vincolo sul suolo scelto dal comune e dichiarato idoneo dalla commissione provinciale suddetta.

L'interrogante rileva l'illegittimità dell'atteggiamento del provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro, che disattende i deliberati del comune e della Commissione provinciale e sottolinea l'antidemocratico comportamento del provveditore che da un anno, sebbene sollecitato con lettere, telegrammi e telefonicamente, rifiuta di ricevere i rappresentanti dell'Amministrazione comunale di Drapia, giustamente ansiosi di conoscere i motivi che impediscono al provveditorato di emettere il decreto di vincolo in questione. (4-19908)

PIETROBONO E ASSANTE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non intenda dare direttive perché al più presto si possa procedere alla ricostruzione del ponte sulla strada statale « Prenestina » in territorio di Piglio.

Il vecchio ponte è stato demolito or sono alcuni anni perché pericolante e non è stato ancora ricostruito.

Il ponte di legno che provvisoriamente sostituisce quello in muratura, date le sue ridotte dimensioni, è di intralcio soprattutto al grande traffico turistico sia invernale sia estivo poiché la consolare « Prenestina » è un'arteria che unisce Roma con Fiuggi e con i campi di neve della provincia di Frosinone. (4-19909)

GIRAUDI. — *Ai Ministri delle finanze, dell'industria, commercio e artigianato e dei trasporti e aviazione civile.* — Per sapere se sono a conoscenza delle reiterate proteste dei titolari delle aziende vermuttiste astigiane in ordine al mancato rifornimento dei contrassegni di Stato da vermuth (litro) e, avuti presenti i danni che tale mancato rifornimento arreca alle aziende interessate, alcune delle quali hanno avuto sospese delle commesse di notevoli dimensioni, non ritengano di intervenire allo scopo di regolarizzare il servizio, attualmente assai carente tanto che spedizioni effettuate nel mese di settembre da parte del magazzino generale del Ministero delle finanze non sono ancora pervenute a destinazione, impartendo precise e tassative disposizioni atte ad assicurare definitivamente l'importante fornitura che — non si dimentichi — garantisce tra l'altro notevoli incassi al pubblico erario. (4-19910)

RICCIO. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e della sanità.* — Per conoscere quali garanzie intendono dare per evitare l'ulteriore, e sempre più grave avvelenamento atmosferico in Napoli e nella zona flegrea, in conseguenza del fumo e delle esalazioni dell'Italsider di Bagnoli. (4-19911)

RICCIO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se hanno notizia delle preoccupanti voci correnti tra le maestranze del Cementir di Bagnoli circa il non integrale assorbimento di tutti i lavoratori nel nuovo stabilimento di Maddaloni; e se intendono intervenire per dare assicurazioni sulla continuazione del rapporto di lavoro a tutti i dipendenti stessi.

L'interrogante fa presente che è già pesantissima la disoccupazione nella zona flegrea, che ogni ulteriore aumento di essa produrrebbe gravi turbamenti. (4-19912)

RICCIO. — *Ai Ministri del bilancio e programmazione economica e delle partecipazioni statali.* — Per chiedere notizie precise sul progetto di delocalizzazione dell'Italsider di Bagnoli; per chiedere assicurazione che lo spostamento avverrà nell'area industriale della zona Flegrea e che tutta la mano d'opera non avrà interruzione di rapporto di lavoro. (4-19913)

RICCIO. — *Ai Ministri del bilancio e programmazione economica e dei trasporti e aviazione civile.* — Per conoscere se e quali provvedimenti hanno preso o intendono prendere per garantire, in sede di ammodernamento della ferrovia Cumana da parte della SEPSA, l'interramento del tratto interno a Bagnoli, in esecuzione di uno studio compiuto da una commissione presieduta dal professor Arturo Polese.

L'interrogante fa presente che la frequenza dei treni, uno ogni 6 ore, strozza la vita di quella comunità, la quale non ha la libertà né di muoversi né di approvvigionarsi del necessario. (4-19914)

BIGNARDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

1) gli ex dipendenti del comune di Siena non hanno ottenuto da parte dell'INADEL la corresponsione dell'indennità di fine servizio (buonuscita) per il periodo di tempo da essi prestato come avventizi, per il fatto che per tale periodo l'amministrazione comunale non versò al suddetto istituto gli appositi contributi;

2) la sentenza del Consiglio di Stato del 7 novembre 1969, n. 1124 ha affermato: a) che l'indennità di cui trattasi ha lo scopo di agevolare al lavoratore il superamento delle difficoltà economiche che normalmente conseguono alla diminuzione che risulta nel passaggio dallo stipendio o salario alla pensione, per cui essa dovrebbe coprire tutte le ipotesi di fine rapporto di lavoro, garantendo una protezione al lavoratore indipendentemente dalla natura del rapporto stesso, di ruolo o non di ruolo; b) che per i periodi di servizio non coperti da alcun intervento dagli appositi istituti deve escludersi qualsiasi preclusione all'intervento dell'Ente diretto a colmare le zone vuote; —

se e quali provvedimenti si intendono adottare affinché le amministrazioni degli enti locali interessati provvedano in proprio al pa-

gamento di quella parte di indennità di fine servizio riguardante il periodo di lavoro prestato dai propri ex dipendenti in qualità di avventizi, non corrisposta dall'INADEL per mancanza dei requisiti contributivi e di servizio. (4-19915)

SERVELO E PAZZAGLIA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere i risultati dell'indagine disposta sulle responsabilità del concorso a 1.000 posti indetto recentemente all'Eur di Roma e risoltosi con una protesta dei partecipanti per i metodi scandalosi posti in essere nella preparazione di detto concorso;

per sapere se non si ritenga di applicare l'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, per il conferimento di mansioni impiegate senza esami a tutti gli iscritti all'indicato concorso;

per sapere se non si ritenga di accogliere la proposta della CISNAL-POST circa il blocco delle assunzioni degli idonei al concorso a 300 posti tabella M al fine di conferirli ai concorrenti del mancato concorso. (4-19916)

SERVELO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere la ragione per la quale, ormai largamente trascorsi tre mesi dalla nomina del commissario per l'Ordine dei medici a Milano, non si sia ancora provveduto ad indire nuove elezioni ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 13 settembre 1946, n. 233. (4-19917)

TRIPODI ANTONINO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se conosce le condizioni della circolazione dei treni sulla nuova variante Rosarno-Eccellente, tra la provincia di Reggio Calabria e quella di Catanzaro; persino il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato è entrato in agitazione per un avvallamento di diversi centimetri dei binari mal costruiti da una ditta che, a quanto pare, ha frettolosamente consegnato, con mesi di anticipo, i lavori ricevendo perciò anche un premio.

L'interrogante chiede altresì di sapere quali urgenti provvedimenti il Ministero dei trasporti voglia prendere per ovviare alle suddette condizioni di grave pericolo e per adottare le sanzioni che seguono alle accertate responsabilità. (4-19918)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi per cui non si intende completare il lavoro, già appaltato, di restaurare le mura medioevali della frazione di Cascia nel comune di Molazzana (Lucca), anche là dove le stesse mura, pericolanti, possono ostruire il libero accesso al centro del Paese. (4-19919)

SCIANATICO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere — considerato:

che i collegamenti delle Linee aree nazionali (ATI) da Bari a Roma registrano un positivo sviluppo;

che il volo in partenza da Bari alle ore 15,10, con arrivo a Roma Fiumicino internazionale alle ore 16,30 (volo BM501) proviene da Tirana già con molti viaggiatori e che di martedì non opera il volo (BM377 Bari-Roma) delle ore 10,55;

che proprio in tale giorno agli utenti di detta linea spesso si aggiungono i parlamentari della zona —

se non ravvisa l'opportunità di un sollecito intervento presso la società ATI perché il volo Bari-Roma, in partenza dal capoluogo pugliese alle ore 10,55 (volo BM377) sia assicurato ogni giorno, compreso il martedì.

L'interrogante chiede, in particolare, che dell'esigenza sopra prospettata si tenga conto nel predisporre l'orario invernale 1971-72. (4-19920)

LUCCHESI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere, in relazione ad una denuncia in data 2 ottobre 1971 della democrazia cristiana diretta a codesto Ministero, quali provvedimenti sono stati presi per richiamare gli amministratori del comune di Capoliveri al rispetto delle leggi dello Stato. (4-19921)

URSO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se sia informato che presso l'Istituto magistrale di Lecce e di Maglie si è proceduto alla soppressione di corsi interi e classi intermedie a causa del contratto numero di alunni iscritti per il funzionamento delle stesse.

L'interrogante chiede che, in linea eccezionale e in attesa dell'applicazione del disposto ministeriale relativo ai 25 alunni sino alle

ultime classi, siano ripristinate le classi sopresse sì da evitare i disagi della discontinuità didattica per quegli alunni che sono stati integrati nelle altre sezioni. (4-19922)

COTTONI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza che nella zona di Stintino (Sassari) essendosi sviluppato un fortissimo movimento turistico si è verificata una assoluta mancanza di abitazioni popolari;

se non ritenga urgente un intervento affinché vengano costruite case per pescatori e per lavoratori, a tipo uni e bifamiliari, a riscatto possibilmente assicurando così anche un reddito alle famiglie più bisognose con l'affitto nel periodo estivo.

L'interrogante osserva che si trasferirebbero spontaneamente numerose famiglie dal centro della Sardegna ove più forte è la disoccupazione, avviando famiglie addette a lavori agricoli, verso lavori più remunerativi e necessari all'economia regionale ed anche nazionale, per l'apporto valutario dei turisti esteri che sono in grande maggioranza. (4-19923)

SERVELLO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia a conoscenza di quanto accade alla pretura di Legnano nei rapporti con i giornalisti la cui possibilità d'informazione viene compromessa, legittimando il sospetto che l'attuale stato di cose sia conseguente alle notizie relative ai procedimenti giudiziari sull'inquinamento della acqua e dell'atmosfera, nei quali sono stati coinvolti personaggi di rilievo della città. (4-19924)

BOFFARDI INES. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se corrisponde a verità la notizia pubblicata sulla stampa, circa l'impetosa scena della « donna ragno », che viene presentata al grosso pubblico nel Luna Park già installato in Roma in Piazza Mastai, per la tradizionale « festa de noantri » in Trastevere.

La « donna ragno » una povera focomelica esibita come il più grande fenomeno scientifico d'Europa, è un pezzo di busto, non più lungo di 25 centimetri, sormontato da una grossa testa, con un viso dall'espressione terrificante. Legata su un treppiedi, continua la notizia, a capo in giù, con « otto zampe »,

come quelle di un ragno, che la reggono ad una cornice quadrata di ferro; quel moncone di corpo viene sorretto da un tavolino di legno, su un cuscino di raso.

Tale spettacolo disgustoso, per il quale sprovveduti spettatori non potranno facilmente dimenticare, viene annunciato attraverso locandine affisse dappertutto — Gestilda Demarais uno dei più grandi fenomeni scientifici europei.

In realtà si tratta di tale Maria D'Angelo nata a Napoli 40 anni fa da genitori contadini poverissimi. Focomelica con intelligenza di un essere umano, che viene sfruttata come un fenomeno vivente.

L'interrogante nell'esprimere tutta la propria indignazione per l'incredibile spettacolo offerto al pubblico, urgentemente chiede se non si ritenga necessario intervenire onde proibire tale deplorevole sfruttamento che offende la dignità umano-civile di una nazione e che suscita veramente orrore. (4-19925)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se il giornalista Giorgio Bocca, professionista presso il giornale di Stato *Il Giorno*, è lo stesso Giorgio Bocca che il 14 agosto 1942, quando le armate dell'asse dilagavano nel Caucaso e in Africa, dalle colonne del settimanale di Cuneo *La Provincia grande*, sotto il titolo « Documenti dell'odio giudaico — I Protocolli dei Savi anziani di Sion », definiva tale documento dell'internazionale ebraica « un'opera ammalata di criminalità », specificando che il disegno criminale del sovvertimento mondiale attuato dagli ebrei, prima con le istituzioni liberali, poi con il collettivismo aveva ricevuto « un colpo tremendo dal sorgere del movimento fascista, che ha denunciato la inconsistenza pratica della parola libertà in campo politico dove gli uomini sono in tal modo costrutti da trasformare la libertà loro accordata in anarchia »; « una rabbia immensa (sono sempre parole di Giorgio Bocca) deve avere riempito il cuore degli anziani di Sion, nel sentire dei non ebrei dire che il comunismo è una utopia irraggiungibile e che le sue applicazioni pratiche sono costruzioni meccaniche e crudeli dove milioni di schiavi lavorano per una minoranza.

L'odio di chi vede svelati i suoi piani è enorme, l'odio di chi vede rovinare i propri piani è tremendo »;

per sapere se il giornalista Giorgio Bocca, autore della *Storia dell'Italia partigiana*, alle cui pagine, piene di sdegno contro il fa-

scismo e il razzismo, vengono abbeverati, per volontà ministeriale, i giovani delle scuole italiane, è lo stesso Giorgio Bocca che, nell'agosto 1942, dalle colonne de *La Provincia grande* di Cuneo, così scriveva:

« questo odio degli ebrei contro il Fascismo (la maiuscola è del Bocca) è la causa prima della guerra attuale. La vittoria degli avversari solo in apparenza, infatti, sarebbe una vittoria degli anglosassoni e della Russia: in realtà sarebbe una vittoria degli ebrei.

A quale ariano, fascista o non fascista, può sorridere l'idea di dovere in un tempo non lontano essere schiavo degli ebrei ?

Da ciò la necessità ineluttabile di questa guerra, intesa come una ribellione dell'Euro-

pa ariana al tentativo ebraico di porla in stato di schiavitù »;

per sapere come l'azienda del giornale di Stato *Il Giorno*, accertato che il Bocca « razzista » del 1942 (quando le cose andavano bene per l'Asse) è lo stesso Bocca « antifascista » del 1971 (quando con l'antifascismo ci si assicura la tutela del proprio ricolmo portafoglio), possa trovare credibilità negli italiani, in particolare sul piano della moralità pubblica, con tali non illuminanti esempi; e se il pauroso passivo di questo « foglio di Stato » fazioso, come solo sanno esserlo i doppiogiochisti di professione, trovi conferma nell'episodio del « razzista-antifascista » Giorgio Bocca. (4-19926)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1971

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per sapere se e come vengano effettuati i controlli sulla gestione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

se sia a conoscenza che il consiglio di amministrazione dell'istituto predetto ha assunto decisioni che hanno determinato aumenti vertiginosi e continui dei canoni di affitto negli stabili di proprietà, al punto che, negli ultimi cinque anni si sono avuti fino a 3 consecutivi aumenti che hanno portato i canoni al 100-120 per cento dei livelli di qualche anno fa; se non giudichi l'operato degli amministratori dell'INA un attacco diretto ai livelli di reddito dei locatari ed una sollecitazione violenta al rialzo del costo della vita;

se non ritenga di dover intervenire, non solo per far assumere all'INA un ruolo di calmierazione sul mercato degli alloggi, ma per tener fede agli impegni tanto solennemente assunti dal Governo in materia di prezzi.

(3-05305)

« POCHETTI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale e dei lavori pubblici, perché, in relazione all'ultima grave sciagura verificatasi nella Galleria San Biagio sui lavori dell'autostrada Messina-Patti, che porta alla spaventosa cifra di 25 il numero degli operai morti in un anno e mezzo per la realizzazione di 50 chilometri (un morto ogni 2 chilometri!), si impegnino ad una severa revisione generale della attrezzatura anti-infortunistica da parte delle diverse imprese e provvedano perché siano colpiti con le più pesanti sanzioni (inclusa la rescissione dei contratti) gli inadempienti alle prescrizioni, chiamando a partecipare stabilmente alla adozione e al controllo di convenienti misure di prevenzione i rappresentanti degli operai occupati.

(3-05306)

« TUCCARI, PISCITELLO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i Ministri della difesa e di grazia e giustizia, per sapere:

se siano a conoscenza del fatto che con sentenza pronunciata il 23 giugno 1971 e depositata il 26 luglio 1971, il tribunale di Roma, seconda sezione penale, ha condannato alcuni ufficiali e sottufficiali del gruppo dei carabi-

nieri di Bergamo, ritenuti colpevoli di maltrattamenti e lesioni in danno di cittadini innocenti cui furono estorte false confessioni di colpevolezza a mezzo di gravi violenze fisiche e morali ad opera dei detti carabinieri;

se siano altresì a conoscenza che, mentre si sta approssimando il termine di prescrizione per alcuni dei reati addebitati ai detti carabinieri e per i quali questi ultimi sono stati condannati, non si riesce a fissare la data di celebrazione del processo in sede di appello — come effetto del gravame proposto e dal pubblico ministero e dagli stessi carabinieri condannati — per via del fatto che non si riesce a notificare l'avviso di deposito della sentenza a due dei condannati, e precisamente al tenente Sportiello Vincenzo e al brigadiere Montelli Francesco in quanto questi ultimi, pur regolarmente in forza dell'Arma dei carabinieri, risultano di sconosciuto domicilio, mentre l'Arma dei carabinieri persevera in un atteggiamento di non collaborazione con gli uffici preposti alla notificazione dei suddetti atti.

« Gli interroganti chiedono altresì se non si ritenga altamente lesivo del prestigio delle istituzioni questo comportamento sleale dei comandi interessati dell'Arma dei carabinieri teso a favorire il concretarsi di una prescrizione nei confronti di questi due imputati facenti ancora illegalmente parte dell'organico dei carabinieri italiani — e che se è giusto godano di tutte le garanzie del diritto di difesa è però inammissibile venga loro offerta una protezione mentre si occultano agli occhi dei giudici, intralciando il cammino della giustizia, alla cui affermazione debbono pure essere interessati anche tutti i carabinieri d'Italia che hanno giurato fedeltà alla Repubblica nel momento in cui, indossando la divisa, hanno deciso in quel modo di servire lo Stato.

(3-05307) « BARDELLI, LUBERTI, FLAMIGNI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno per sapere se sia a loro conoscenza che sul modulo relativo al censimento 24 ottobre 1971, utilizzato nel territorio del comune di Trieste, si richiede l'indicazione del " gruppo linguistico d'appartenenza " e per conoscere in base a quale norma di legge, a quale disposizione, a quale valutazione di opportunità e per quali obiettivi, tale speciale quesito debba essere posto ai cittadini triestini;

per conoscere a chi risalga la responsabilità di tale iniziativa e quali spiegazioni ur-

genti il Governo intenda fornire in merito dal momento che né lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, né le leggi dello Stato prevedono un simile particolare trattamento per le province del confine orientale.

(3-05308)

« DE MARZIO, FRANCHI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'industria, commercio e artigianato, dei lavori pubblici, dell'interno, delle partecipazioni statali e di grazia e giustizia, per conoscere se siano al corrente dei rapporti intercorrenti tra l'amministrazione comunale di Lozzolo (Vercelli) ed alcune ben note ed importanti ditte beneficiarie, non si conosce bene in base a quale norma giuridica od in base a quale principio amministrativo di speciali autorizzazioni ormai diventate tradizionali, a mezzo delle quali le predette ditte hanno il monopolio delle concessioni per scavi di carattere minerario, raggiungendo guadagni di stupefacente entità.

« Se siano al corrente che le predette autorizzazioni contrasterebbero con la qualità e le caratteristiche del terreno in rapporto ai gravi di refrattarietà sicché si ravviserebbe una palese violazione di legge con complicazioni possibili di ordine giudiziario nei confronti di tutti coloro che eventualmente ebbero a concorrere nella violazione della legge medesima.

« Se conoscano quanto in particolare è accaduto nella seduta consiliare del 4 agosto 1971 presso il ripetuto comune di Lozzolo, seduta durante la quale sono emerse gravissime irregolarità compiute dall'amministrazione comunale ed in particolare dal suo sindaco in carica, irregolarità chiaramente ed esplicitamente contestate nel corso della discussione e che avrebbero come contenuto una serie di strani e privatistici rapporti in relazione a contravvenzioni pagate o non pagate, od oblate al di fuori dei termini delle disposizioni vigenti di carattere amministrativo e penale, tutte contravvenzioni che avevano come destinatario le ditte che godono dei privilegi sopra accennati.

« Se sappiano infine che tutta questa situazione contrasta con la volontà e l'interesse generale della popolazione preminentemente agricola del comune di Lozzolo, la quale popolazione si vede continuamente lesa nei diritti che sono collegati alla proprietà in minuscole particelle di terreno attraverso il quale terreno le ditte beneficiarie tralciano illegittimi percorsi spadroneggiando a proprio completo piacimento.

« Se siano infine a conoscenza che la popolazione ebbe già a protestare più volte contro la manifestazione così patente di abuso e di illegalità, ma che siffatte proteste non hanno avuto ricezione alcuna da parte degli uffici della prefettura e di quelli ministeriali.

« Se infine non si ritenga, nel caso in cui i fatti denunciati corrispondano alla realtà, promuovere una inchiesta amministrativa per revocare concessioni che appaiono sempre più illegittime dal punto di vista giuridico e sempre più inopportune dal punto di vista degli interessi del paese.

« Se non si ritenga infine di investire il Magistrato poichè, sempre che i fatti siano veri, emergono facili motivi di reato e quindi di penale persecuzione.

(3-05309)

« MANCO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri del bilancio e programmazione economica e delle partecipazioni statali, per sapere se, venuti a conoscenza della delocalizzazione del Cementir di Bagnoli e del nuovo impianto a Maddaloni, intendano promuovere una inchiesta per accertare le responsabilità circa l'errata scelta di Coroglio, come zona di impianto per stabilire quali danni sono stati arrecati alla comunità di Napoli ed ai privati esercenti attività nella zona; e per sapere se, come è quando intendano disporre adeguate riparazioni ed indennizzi per tali vicende, quanto meno frettolose.

(3-05310)

« RICCIO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'interno e della pubblica istruzione, per sapere quali misure intendono assumere in conseguenza dell'occupazione in atto del liceo " Manzoni " di Milano da parte di elementi del Movimento studentesco estranei alla scuola e mobilitati per turbare lo svolgimento delle lezioni e per provocare con la violenza odiose discriminazioni fra gli allievi di opposti orientamenti politici.

(3-05311)

« SERVELLO, ROMEO ».

INTERPELLANZE

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri del tesoro e dell'industria, commercio e artigianato, per sapere — premesso:

che l'economia italiana si trova ormai in una crisi che si può definire forse la peggio-

re del dopoguerra ad oggi, considerati i sintomi di evidente recessione e, nello stesso tempo, di rinvigorite tensioni inflazionistiche, come stanno a dimostrare la progressiva diminuzione della produzione industriale, il ristagno degli investimenti, il rallentamento dei consumi privati, la crisi edilizia, la contrazione dell'occupazione industriale e dei servizi, la diminuzione del saldo negativo della bilancia commerciale e gli aumenti dei prezzi;

che il settore più duramente coinvolto dalle difficoltà economiche continua ad essere quello industriale — che contribuisce in modo prevalente alla formazione del reddito nazionale — la cui produzione complessiva, in declino dal novembre scorso, ha toccato, secondo gli ultimi dati disponibili, i livelli registrati alla fine del 1968;

che i fenomeni di flessione produttiva hanno finito per ripercuotersi sui livelli di occupazione nell'industria, come mettono in luce l'ultima indagine dell'ISTAT e gli indici elaborati dallo stesso istituto sull'occupazione dipendente del settore, mentre continua ad accrescersi il ricorso alla Cassa integrazione guadagni;

che il contesto internazionale nel quale l'economia italiana è inserita si presenta assai perturbato, con prospettive assai incerte per gli scambi internazionali su cui incidono le note vicende monetarie e i rischi di ondate protezionistiche a catena;

che le previsioni negative cominciano ad investire non più soltanto i risultati dell'anno in corso — per i quali è ormai certo che non si avranno apprezzabili incrementi rispetto al 1970 — ma anche le possibilità di ripresa per l'anno prossimo, con gravi conseguenze per l'attuazione concreta delle riforme approvate e in corso d'approvazione e della politica di piano che faticosamente sta prendendo forma;

che il meccanismo che ha portato alla crisi attuale ha preso inizio dai fortissimi aumenti di costo e dai prolungati turbamenti del lavoro a livello aziendale, i quali hanno gradatamente messo in movimento nell'economia italiana una spirale in senso depressivo — che non accenna a chiudersi — la quale, partendo da una minore produzione, ha dato luogo a redditi più bassi e perciò a riduzione della domanda finale, che a sua volta, accentua le difficoltà produttive;

che di fronte a ciò non si può che condividere la decisione del Governo d'esercitare un'azione di stimolo mediante un'accelerazione del ritmo della spesa pubblica, soprattutto

per quanto concerne gli investimenti, come ampiamente illustrato dal ministro Giolitti nella sua recente esposizione economica e finanziaria al Senato — come si vuole portare a concreto compimento la prevista azione espansionistica, visti i precedenti risultati di manovre del genere, che la sempre più rigida struttura del bilancio italiano e le gravi inadeguatezze dell'apparato amministrativo rendono notoriamente di difficilissima attuazione. Basti ricordare il recente caso delle misure di rilancio dell'edilizia, che nei quattro mesi intercorsi dalla loro entrata in vigore non hanno comportato alcun effetto. D'altra parte, i dubbi sulle reali possibilità di un'azione espansionistica rapida trovano sostegno anche nella delicata fase di trapasso delle funzioni dall'amministrazione centrale alle regioni, che inevitabilmente comporterà ritardi ed incertezze aggiuntive.

Si chiede, infine di sapere come, data la carenza di elasticità della finanza pubblica e della sua scarsa sintonia con l'evoluzione economica, si pensa di adeguare in futuro — quando, come auspicato, la ripresa economica si manifesterà — il volume di spesa alle mutate esigenze del ciclo economico, per evitare pressioni inflazionistiche e assicurare nel contempo la compatibilità fra la formazione di risorse e la distribuzione delle stesse fra impieghi pubblici e impieghi privati, viste le crescenti difficoltà che le imprese incontrano per finanziare con mezzi propri gli investimenti produttivi.

(2-00750) « CERUTI, SANGALLI, MARCHETTI, VAGHI, FUSARO, COLLESELLI, CANESTRARI, DI GIANNANTONIO, FELICI, AMADEO, DALL'ARMELLINA, STELLA, CRISTOFORI, BALDI, BARBI, FRACASSI, IANNIELLO, PISICCHIO, GIGLIA, CICCARDINI, MICHELI PIETRO, SCHIAVON, ARMANI, BALASSO, PREARO, BOTTARI, SEMERARO, HELFER, CORÀ, BOLDRIN, ANDREONI, SPINELLI, ALLOCCA ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare i Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'interno, sulla situazione del patrimonio boschivo nazionale, tenuto conto anche del grave depauperamento che allo stesso deriva dagli incendi che hanno assunto negli ultimi anni proporzioni sempre più preoccupanti, con gravi conseguenze anche sul piano dello sviluppo economico del paese.

« In particolare, gli interpellanti chiedono al Ministro dell'agricoltura e delle foreste di voler riferire:

1) sulle iniziative che intende adottare, con carattere d'urgenza, per difendere la produzione dei boschi dalle cause nemiche, fra le quali, in primo luogo, gli incendi, e per accrescerla con cure silvicolture adeguate;

2) sulle iniziative, a più lunga scadenza, che intenda adottare, ivi compreso eventualmente l'allargamento dell'area boschiva, per la restaurazione del patrimonio forestale e il suo incremento;

3) sulla opportunità, considerato che la legge forestale risale all'ormai lontano 1923 e che i provvedimenti più recenti, perché dettati dall'esigenza di far fronte a fenomeni congiunturali o comunque contingenti, mal si prestano ad assicurare un conveniente sviluppo dell'attività forestale per sua natura a lungo termine, di un provvedimento organico per disciplinare la materia il quale, tra l'altro, abbia a tradurre in programma concreto le proposte formulate dalla Commissione De Marchi, e a tenere altresì conto del decentramento regionale nonché delle direttive in via di emanazione da parte della CEE;

4) sulla necessità di provvedimenti urgenti per la difesa dei boschi dagli incendi, che si propongano di coordinare i settori operativi della protezione civile, determinando la ripartizione delle competenze e le attribuzioni dei vari organi preposti alla difesa contro gli incendi boschivi e di assicurare agli stessi i mezzi finanziari necessari al loro funzionamento.

(2-00751) « CERUTI, SANGALLI, MARCHETTI, VAGHI, FUSARO, COLLESELLI, CANESTRARI, DI GIANNANTONIO, FELICI, AMADEO, DALL'ARMELLINA, SPERANZA, MERENDA, SAVIO EMANUELA, ZANIBELLI, STELLA, CRISTOFORI, BALDI, BARBI, FRACASSI, IANNIELLO, PISICCHIO, GIGLIA, STORCHI, CICCARDINI, MICHELI PIETRO, ARMANI, PREARO, BOTTARI, TRAVERSA, SEMERARO, ALLOCCA, HELFER, BOLDRIN, ANDREONI, SPINELLI, CORÀ, BALASSO ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere — premesso che, ai sensi dell'articolo 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, doveva essere presentata al Parlamento entro il 30 luglio 1971 una relazione sullo stato della pubblica amministrazione, nonché l'organigramma complessivo e analitico di ogni singola amministrazione — i motivi per i quali la relazione stessa non è stata finora presentata e gli intendimenti circa la presentazione della medesima.

(2-00752) « BARCA, CARUSO, FREGONESE, SPAGNOLI, MALAGUGINI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere quali iniziative intende prendere in riferimento alla gravissima situazione finanziaria degli Enti di sviluppo.

« Già in occasione della discussione in Commissione e in Assemblea del bilancio 1970-71 di codesto Ministero e in occasione dell'approvazione della conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 1970, fu posto unanimemente in rilievo che gli stanziamenti non avrebbero consentito di far fronte alle spese di normale attività per gli esercizi 1970-71.

« Poiché fino ad oggi non è stato preso alcun provvedimento, gli Enti di sviluppo non solo sono alla vigilia di una condizione di crisi di funzionamento, ma i relativi consigli di Amministrazione non sono neppure in grado di far fronte ai compiti istituzionali di formulare correttamente il bilancio di previsione per l'anno prossimo.

« Si interPELLA il Ministro affinché faccia conoscere:

- 1) quale iniziativa intenda prendere per assicurare la continuità di azione degli Enti;
- 2) l'entità dei mezzi finanziari occorrenti.

(2-00753) « CRISTOFORI, LOBIANCO, ANDREONI, CERUTI, MEUCCI, PICCINELLI, PREARO, TRAVERSA, STELLA, SCHIAVON, CIAFFI, CASTELLUCCI, COLLESELLI ».